SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 215

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1996.

Graduatorie regionali, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1996.

Graduatorie, di cui alla circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 37822 del 5 marzo 1996, concernenti le iniziative ammissibili alle agevolazioni previste dalla misura 3.1 «Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI nelle aree di crisi» del programma operativo multiregionale «Industria, artigianato e servizi alle imprese» 1994-1999.

96A7945-96A7946

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 9 dicembre 1996, n. **617**.

Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996, n. 22, 19 marzo 1996, n. 132, 17 maggio 1996, n. 269, 16 luglio 1996, n. 376, e 13 settembre 1996, n. 477; sono altresì fatte salve le cause di non punibilità e di estinzione dei reati, quelle che escludono l'applicazione di sanzioni amministrative e civili e quelle che escludono gli effetti di provvedimenti amministrativi previste dai medesimi decreti.

2. I procedimenti avviati sulla base delle disposizioni del capo IV dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996, n. 22, 19 marzo 1996, n. 132, e 17 maggio 1996, n. 269, e sulla base delle disposizioni del capo III dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 376, e 13 settembre 1996, n. 477, sono conclusi applicando le disposizioni del capo III del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1640):

Presentato dal Ministro dell'interno (NAPOLITANO) e dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK) l'11 novembre 1996.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 novembre 1996, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 19 e 20 novembre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 20 novembre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2737):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 novembre 1996, con pareri delle commissioni II, III, V, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione il 26, 27 e 28 novembre 1996.

Esaminato in aula il 4 dicembre 1996 e approvato il 5 dicembre 1996.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— I decreti-legge n. 489/1995, n. 22/1996, n. 132/1996, n. 269/1996, n. 376/1996 e n. 477/1996 recano: «Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea».

— Il capo IV dei seguenti decreti-legge reca: «Norme finali»; n. 489/1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995), n. 22/1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1996), n. 132/1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996) e n. 269/1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996).

— Il capo III dei seguenti decreti-legge reca: «Ricongiungimenti e regolarizzazioni»; n. 376/1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1996) e n. 477/1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 1996).

96G0646

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1996, n. 618.

Regolamento recante modificazioni alle condizioni generali di oneri per l'appalto del servizio di barbiere presso i Corpi ed enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1977, n. 64.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1977, n. 64, recante approvazione delle condizioni generali d'oneri per l'appalto del servizio di barbiere presso i Corpi ed enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alle condizioni generali d'oneri per l'appalto del servizio di barbiere presso i Corpi ed enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1977, n. 64, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi.

2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Appaltatore del servizio)*. — Il servizio di cui all'articolo 1 viene concesso in appalto ad imprese che siano iscritte all'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e che, per provata capacità professionale e per notoria dirittura morale, diano pieno affidamento di assolvere il proprio compito e di adempiere ai sottospecificati obblighi, che sono inerenti al servizio loro affidato».

3. Il primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Sulla quota fissa per giornata di presenza o sulla tariffa base stabilita dal Ministero per l'appalto, a seconda del sistema adottato per la determinazione del corrispettivo all'assuntore, i concorrenti presenteranno la loro offerta di ribasso o di aumento ragguagliata a un tanto per cento lire».

4. La lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

«*a)* il contratto ha durata annuale ed è normalmente rinnovabile fino a un massimo di quattro anni, in ogni caso, valutate le condizioni di convenienza e di pubblico interesse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. L'appalto assunto da una ditta individuale cessa comunque entro il 31 dicembre dell'anno di compimento da parte dell'appaltatore dell'età prevista dalla legge quale limite massimo dell'età lavorativa».

5. Dopo la lettera *e)* del secondo comma dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:

«*e-bis)* il divieto di partecipazione per quelle ditte individuali il cui titolare raggiunga il limite di età lavorativa prèvisto dalla legge nel corso dell'anno in cui è indetta la gara».

6. Il n. 5 del primo comma dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«5) ad assumere un lavorante per ogni gruppo o frazione di gruppo di uomini di truppa in forza e presenti al Corpo o all'ente la cui entità sarà stabilita dal Ministero ed a subordinare l'ammissione dei singoli lavoranti al gradimento del comandante».

7. Il terzo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Le tariffe, limitatamente al servizio reso nella nuova località, saranno aumentate del 50 per cento».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1996
Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (*soppressa*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

96G0641

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 1996

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, del testo del CCNL del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997, concordato il 15 ottobre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, UNIONQUADRI, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria SNUR/CGIL, CISL/RICERCA, UIL/FURG, USI-AIT/RICERCA.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione relativo al biennio economico 1996-1997.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.767,96 miliardi, in lire 4.062,52 miliardi ed in lire 4.911,87 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale del settore pubblico, ed è stato previsto che le «competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Vista la lettera prot. n. 6478 del 17 ottobre 1996 (pervenuta il 21 ottobre 1996), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997, concordato il 15 ottobre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, UNIONQUADRI, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria SNUR/CGIL, CISL/RICERCA, UIL/FURG, USI-AIT/RICERCA;

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto identico testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle «Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione»

concordato il 15 ottobre 1996, non risulta, in generale, in contrasto con la citata direttiva del 7 febbraio 1996, impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 ottobre 1996, concernente l'«autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo autorizza:

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del testo del CCNL del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997, concordato il 15 ottobre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, UNIONQUADRI, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria SNUR/CGIL, CISL/RICERCA, UIL/FURG, USI-AIT/RICERCA.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 31 ottobre 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1996
Atti di Governo, registro n. 104, foglio n. 5

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 1996, con il quale l'ARAN è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29/1993, a sottoscrivere il testo concordato del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente degli enti di ricerca e sperimentazione concordato il 15 ottobre 1996, il giorno 21 novembre 1996, alle ore 9,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, (*) CONFEDIR, RDB/CUB, (*) UNIONQUADRI, (*) USPPI, SNUR/CGIL, CISL/RICERCA, UIL/FURG, USI-AIT/RICERCA,

per la stipula formale e conclusiva del CCNL.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il biennio 1996/1997 - parte economica, relativo al personale del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.

(*) Ammesse con riserva

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

COMPARTO RICERCA

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996-1997

Art. 1.
Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997.

2. Per quanto non modificato dal presente contratto di rinnovo, continuano ad applicarsi le clausole della parte seconda, relative al trattamento economico, del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996, i cui effetti sono estesi al biennio 1996-1997.

Art. 2.
Aumenti degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari come stabiliti dall'art. 39, comma 1, del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

dal 1° gennaio 1996.

Profilo/livello IV, L. 98 000
Profilo/livello V, L. 89.000
Profilo/livello VI, L. 81 000
Profilo/livello VII, L. 74 000
Profilo/livello VIII, L. 70.000
Profilo/livello IX, L 66 000
Profilo/livello X, L. 63.000

dal 1° novembre 1996 ulteriori importi:

Profilo/livello IV, L. 112 000
Profilo/livello V, L. 101 000
Profilo/livello VI, L. 93.000
Profilo/livello VII, L. 85 000
Profilo/livello VIII, L. 80.000
Profilo/livello IX, L. 76.000
Profilo/livello X, L. 72.000

dal 1° luglio 1997 ulteriori importi:

Profilo/livello IV, L. 74.000

Profilo/livello V, L. 64.000

Profilo/livello VI, L. 59.000

Profilo/livello VII, L. 54.000

Profilo/livello VIII, L. 50.000

Profilo/livello IX, L. 48.000

Profilo/livello X, L. 46.000

Art. 3.

Personale con profilo/livello di ispettore generale e di direttore di divisione articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, ed ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 40, comma 1, del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

dal 1° gennaio 1996:

Direttore di divisione, L. 113.000

Ispettore generale, L. 122.000

dal 1° novembre 1996:

Direttore di divisione, L. 130.000,

Ispettore generale, L. 139.000.

dal 1° luglio 1997:

Direttore di divisione, L. 81.000

Ispettore generale, L. 87.000

Art. 4.

Effetti dei benefici

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli incrementi stipendiali di cui agli articoli 2 e 3 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996-1997, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

TRATTAMENTO ACCESSORIO

Art. 5.

Finanziamento del trattamento accessorio

1. Le risorse di cui all'art. 43, comma 1, del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 1997 di un importo pari allo 0,63% del monte salari riferito all'anno 1995 e relativo al personale destinatario del presente contratto e dal 31 dicembre 1997, a valere dal 1° gennaio 1998, di ulteriore importo pari allo 0,78% del medesimo monte salari.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite proporzionalmente tra gli istituti ricompresi nell'art. 43, comma 2. In ogni caso gli incrementi della voce «compensi per il lavoro straordinario» di cui all'art. 43, comma 2, lettera *a)*, non possono comportare aumenti del tetto complessivo di ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno 1996.

3. Qualora gli enti diano applicazione a quanto previsto dall'art. 6 del presente CCNL, la ripartizione di cui al comma 2 sarà disposta con l'esclusione della voce «produttività collettiva ed individuale», di cui all'art. 43, comma 2, lettera *e)* del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996.

Art. 6.

Risorse aggiuntive

1. Gli enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo n. 29/1993 e che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo dell'attività e di verifica dei risultati possono incrementare ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell'1% — come tetto massimo — del monte salari relativo all'anno 1995, riferito al personale destinatario del presente contratto. L'incremento potrà avvenire utilizzando le risorse che si rendano eventualmente disponibili a seguito dei migliori risultati nell'andamento gestionale, correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nel contesto di un impiego più razionale delle risorse umane, senza pregiudizio delle finalità istituzionali degli enti.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dagli enti ad incrementare il Fondo di cui all'art. 43, comma 2, lettera *e)*, del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996.

Art. 7.

Indennità di ente

1. Le misure delle indennità di ente di cui al comma 2 dell'art. 44 del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dei seguenti importi lordi:

Dir. gen. r.e., L. 322.000

Isp. gen. r.e., L. 322.000

Profilo/livello IV, L. 276.000

Profilo/livello V, L. 248.000

Profilo/livello VI, L. 212.000

Profilo/livello VII, L. 184.000

Profilo/livello VIII, L. 169.000

Profilo/livello IX, L. 147.000

Profilo/livello X, L. 129.000

2. Le somme di cui al comma 3 dell'art. 44 del CCNL non sono riassorbite dagli incrementi di cui al comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 44 del CCNL continua ad applicarsi nel presente biennio.

DICHIARAZIONE A VERBALE

RDB CUB

La RDB/CUB non sottoscrive l'accordo per il secondo biennio economico del comparto ricerca in quanto le risorse messe a disposizione ricadono negli stretti ambiti previsti dagli accordi di luglio che la scrivente non ha mai sottoscritto e sono assolutamente insufficienti sia a coprire il differenziale di inflazione sia a garantire un effettivo aumento salariale oltre l'inflazione programmata.

Roma, 21 novembre 1996

96A8179

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 novembre 1996

Revoca parziale dell'ordinanza n. 1929 del 4 giugno 1990 concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania. Completamento acquedotto Campania occidentale. (Ordinanza n. 2481)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1929 del 4 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 1990, concernente la realizzazione di interventi relativi a opere di completamento del sistema dell'acquedotto della Campania occidentale assegnando alla regione Campania - assessorato lavori pubblici un finanziamento complessivo di L. 99.700.000.000,

Considerato che risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente una economia di L. 15.200.000.000;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7582 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno ed ottobre 1996;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 15.200.000.000 assegnata alla regione Campania con l'ordinanza n. 1929 del 4 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 1990 in quanto somma non utilizzata sui lavori ultimati.

Art. 2.

La somma di L. 15.200.000.000 assegnata alla regione Campania è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro NAPOLITANO

96A8189

ORDINANZA 19 novembre 1996

Revoca parziale dell'ordinanza n. 1914 del 28 maggio 1990 concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Molise. (Ordinanza n. 2487).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1914 del 28 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 9 giugno 1990, concernente la realizzazione dei seguenti interventi per un importo complessivo di L. 2.650.000.000:

provincia di Isernia: potenziamento dell'acquedotto Campate e Forma dal Campo pozzi di Venafro, importo lire 350 milioni;

provincia di Campobasso: potenziamento della centrale di sollevamento dell'acquedotto molisano sinistro, importo lire 300 milioni e potenziamento dell'acquedotto ex consorzio larinese per l'importo di lire 2 miliardi;

Considerato che i predetti lavori risultano ultimati e che non è stata utilizzata la somma complessiva di L. 667.389.395;

Considerato, altresì, che tale somma è disponibile sul capitolo 7582 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno ed ottobre 1996;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 667.389.395 assegnata all'Ente regionale risorse idriche Molise (ERIM) con l'ordinanza n. 1914 del 28 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 28 maggio 1990 in quanto somma non utilizzata sui lavori ultimati di cui all'ordinanza sopracitata.

Art. 2.

La somma di L. 667.389.395 assegnata all'Ente regionale risorse idriche Molise (ERIM) è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A8180

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Revoca parziale dell'ordinanza n. 1932 del 4 giugno 1990 concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Marche. (Ordinanza n. 2488).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1932 del 4 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1990, concernente la realizzazione di n. 43 interventi per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Marche che assegna alla regione medesima un finanziamento complessivo di L. 9.590.000.000;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno ed ottobre 1996;

Considerato che gli interventi sono tutti ultimati, ad eccezione di quello previsto nel comune di Castelfidardo per un importo di L. 180.000.000;

Considerato, altresì, che l'intervento dichiarato di pubblica utilità urgente ed indifferibile, ha perso, dato il lungo lasso di tempo trascorso, i connotati dell'urgenza ed indifferibilità, per cui sono venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'emanazione dell'ordinanza;

Tenuto conto che la somma è disponibile sul capitolo 7582 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa è revocata l'ordinanza n. 1932 del 4 giugno 1990 nella parte relativa all'intervento di ristrutturazione della rete idrica interna del comune di Castelfidardo (Ancona) per l'importo di L. 180.000.000. Tale somma è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A8181

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Revoca parziale dell'ordinanza n. 1922 del 30 maggio 1990 concernente misure urgenti per assicurare la potabilizzazione delle acque e per superare le situazioni di crisi idrica derivanti dalla contaminazione da diserbanti nella regione Veneto. (Ordinanza n. 2489).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1922 del 30 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana n. 135 del 12 giugno 1990, concernente la realizzazione di 65 interventi finalizzati al superamento della situazione di crisi idrica, assentendo alla regione Veneto un finanziamento complessivo di L. 229.000.000.000;

Considerato che l'intervento relativo all'acquedotto del comune di Breda di Piave (Treviso) è stato ultimato e che non è stata utilizzata la somma di L. 290.000.000;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7592 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno ed ottobre 1996;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 290.000.000 assegnata alla regione Veneto con l'ordinanza n. 1922 del 30 maggio 1990, in quanto somma non utilizzata sui lavori ultimati.

Art. 2.

La somma di L. 290.000.000 assegnata alla regione Veneto è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A8182

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Revoca parziale dell'ordinanza n. 2305 del 19 agosto 1992 concernente interventi urgenti per fronteggiare la grave situazione di emergenza idropotabile per inquinamento da idrocarburi verificatasi nel territorio dei comuni di Terni, Narni, Amelia, Giove, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea e Montecchio. (Ordinanza n. 2490)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2305 del 19 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 21 agosto 1992, concernente interventi per fronteggiare la situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità e per l'ambiente determinatasi dall'inquinamento da idrocarburi della falda acquifera sotterranea della Conca Ternana alimentante gli acquedotti di Terni, Narni e del Consorio Amerino a servizio dei comuni sopraindicati, con la quale è stato disposto il finanziamento di L. 8.000.000.000 prevedendo che all'attuazione degli interventi provveda il prefetto di Terni;

Considerato che dal verbale di collaudo dei lavori risulta accertata una economia di L. 1.200.000.000 e che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7582 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno ed ottobre 1996;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 1.200.000.000 assegnata al prefetto di Terni con l'ordinanza n. 2305 del 19 agosto 1992.

Art. 2.

La somma di L. 1.200.000.000 assegnata al prefetto di Terni è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A8183

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Revoca dell'ordinanza n. 2266 dell'8 maggio 1992 concernente interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare i danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nei mesi di ottobre e novembre 1991 nella provincia di Agrigento. (Ordinanza n. 2491).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 505, concernente provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2266 dell'8 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 1992, concernente interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare i danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nei mesi di ottobre e novembre 1991 nella provincia di Agrigento;

Considerato che l'art. 1 della citata ordinanza assegnava al prefetto di Agrigento la somma complessiva di L. 4.500.000.000 per l'esecuzione delle seguenti opere:

comune di Canicattì:

rifacimento rete idrica zona S. Edoardo, L. 1.000.000.000;

rifacimento rete fognante zona S. Edoardo, L. 1.000.000.000;

ripristino collettore tra le vie Emanuele e Largo Gorizia, L. 1.000.000.000;

comune di Naro:

movimento franoso della zona compresa tra le vie Poggio Vento e la via Sotto Villa, L. 1.500.000.000;

Considerato che la medesima ordinanza disponeva che la consegna dei lavori doveva essere effettuata entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato altresì gli interventi dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, hanno perso, dato il lungo lasso di tempo trascorso, i connotati dell'urgenza e dell'indifferibilità, per cui sono venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'emanazione dell'ordinanza;

Tenuto conto che non sono state avanzate richieste di trasferimento fondi, per cui la somma è disponibile sul capitolo 7596 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno ed ottobre 1996;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il Coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa l'ordinanza n. 2266 dell'8 maggio 1992 è revocata.

Art. 2.

La somma di 4 500.000.000 assegnata al prefetto di Agrigento per gli interventi sopra specificati da realizzare nei comuni di Canicattì e Naro è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A8184

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Revoca dell'ordinanza n. 2229/FPC del 28 febbraio 1992 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di S. Fratello in provincia di Messina. (Ordinanza n. 2492).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2229/FPC del 28 febbraio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 1992, con la quale è stata assegnata la somma di lire 2 miliardi per il risanamento delle località Schiera e Vallone Valle in comune di S. Fratello interessate da dissesti idrogeologici;

Considerato che la medesima ordinanza disponeva che la consegna dei lavori doveva essere effettuata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato altresì gli interventi dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, hanno perso, dato il lungo lasso di tempo trascorso, i connotati dell'urgenza ed indifferibilità, per cui sono venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'emanazione dell'ordinanza;

Tenuto conto che, alla data odierna, non risultano iniziati gli interventi né sono state avanzate richieste di trasferimento di fondi per gli interventi medesimi; per cui la somma è disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno ed ottobre 1996;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa l'ordinanza n. 2229/FPC del 28 febbraio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 1992, è revocata.

Art. 2.

La somma di L. 2.000.000.000 assegnata al comune di S. Fratello è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A8185

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Revoca dell'ordinanza n. 2273 del 28 maggio 1992 concernente interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare i danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di ottobre 1991 nel comune di Licata. (Ordinanza n. 2493).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 505, concernente provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2273/FPC del 28 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 5 giugno 1992, con la quale è stata assegnata al prefetto di Agrigento la somma di lire 2 miliardi per l'esecuzione degli interventi relativi al ripristino e rifacimento del litorale delle zone denominate Baia d'Oro, Chiavarello, Mallarella e Poliscia;

Considerato che la medesima ordinanza disponeva che la consegna dei lavori doveva essere effettuata entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato altresì che gli interventi dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, hanno perso, dopo il lungo lasso di tempo trascorso, i connotati dell'urgenza e dell'indifferibilità, per cui sono venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'emanazione dell'ordinanza;

Considerato che, alla data odierna, non risultano effettuati gli interventi relativi al ripristino e rifacimento del litorale delle zone denominate Baia d'Oro, Chiavarello, Mallarella e Poliscia, né sono state avanzate richieste di trasferimento fondi, per cui la somma è disponibile sul capitolo 7596 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno ed ottobre 1996;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, l'ordinanza n. 2273 del 28 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 5 giugno 1992, è revocata.

Art. 2.

La somma di L. 2.000.000.000 assegnata al prefetto di Agrigento per l'esecuzione delle opere indicate in premessa da effettuare nel comune di Licata (Agrigento) e utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A8186

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Revoca dell'ordinanza n. 2292/FPC del 22 giugno 1992 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di S. Stefano di Camastra. (Ordinanza n. 2494).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2292/FPC del 22 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 3 luglio 1992 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di S. Stefano di Camastra (Messina) con la quale viene assegnata la somma di lire 500 milioni per assicurare lo smaltimento delle acque del tratto di valle limitrofo alle abitazioni al fine della eliminazione del più immediato pericolo incombente;

Considerato che la medesima ordinanza disponeva che la ultimazione dei lavori doveva essere effettuata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato il notevole tempo trascorso da tale data senza che i lavori siano stati appaltati nonostante che l'intervento sia stato dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile per cui sono venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'emanazione dell'ordinanza;

Tenuto conto che la somma di lire 500 milioni risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno ed ottobre 1996;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa l'ordinanza n. 2292/FPC del 22 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 3 luglio 1992 è revocata.

Art. 2.

La somma di lire 500 milioni assegnata al comune di S. Stefano di Camastra (Messina) è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A8187

ORDINANZA 19 novembre 1996.

Revoca dell'ordinanza n. 2287/FPC del 22 giugno 1992 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Acireale. (Ordinanza n. 2495)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per i dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2287/FPC del 22 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 3 luglio 1992 con la quale è stata assegnata la somma di L. 500.000.000 per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio derivanti dalla instabilità del versante denominato Timpa in frazione S. Maria la Scala nel comune di Acireale;

Considerato il notevole tempo trascorso da tale data senza che i lavori siano stati appaltati nonostante che l'intervento sia stato dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile, per cui sono venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'emanazione dell'ordinanza;

Tenuto conto che non sono state avanzate richieste di trasferimento di fondi e che la somma di L. 500.000.000 risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno ed ottobre 1996;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa l'ordinanza n. 2287/FPC del 22 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 3 luglio 1992 è revocata.

Art. 2.

La somma di L. 500.000.000 assegnata al comune di Acireale (Catania) è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A8188

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 novembre 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 5 novembre 1996 riguardante il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Crixivan - Indinavir.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto UAC/C/N. 10/1996;

Vista la legge n. 135/1990 sul programma di interventi urgenti per la prevenzione e lotta contro l'AIDS;

Vista la nota della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le patologie infettive emergenti e riemergenti del 20 novembre 1996;

Sentito il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella seduta del 25 novembre 1996;

Decreta:

L'art. 2 è così sostituito: «La specialità medicinale Crixivan - Indinavir ai fini della rimborsabilità è classificata in fascia H: uso limitato ad unità operative di malattie infettive, ospedaliere ed universitarie ed altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nelle attività di assistenza ai casi di AIDS».

L'art. 3 è così modificato: la frase «..., derivanti da contrattazione con l'azienda interessata ...» è sostituita dalla frase «..., al netto dello sconto minimo del 50% previsto.».

Roma, 25 novembre 1996

Il dirigente: DE ROSE

96A8164

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 ottobre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva CEE n. 92/51 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Visto l'art. 2, punto 3, lettera *e)*, della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Vista la domanda di riconoscimento dei titoli di studio presentata dal sig. Gianfranco Benvenuto, ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo;

Rilevato che l'interessato è in possesso di un certificato di maturità rilasciato dal liceo classico di Ratisbona;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 10 febbraio 1982 dal consolato generale d'Italia di Monaco di Baviera che certifica la regolarità ed il valore legale del titolo di studio di cui sopra;

Rilevato che il sig. Gianfranco Benvenuto ha altresì documentato l'esercizio dell'attività di mediazione nel settore immobiliare svolta in Germania per un periodo superiore ai due anni, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 319/1994;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, espresso nella seduta del 10 giugno 1996, di riconoscere al sig. Gianfranco Benvenuto il titolo di formazione professionale, subordinando, peraltro, detto riconoscimento, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento, oppure al superamento di una prova attitudinale, come previsto dall'art. 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

Vista la scelta del sig. Gianfranco Benvenuto, pervenuta il 21 agosto 1996, di optare per il tirocinio di adattamento;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dal sig. Gianfranco Benvenuto, nato a Casarsa della Delizia (Pordenone) il 31 agosto 1942, cittadino italiano, costituiscono per l'interessato titoli di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione, subordinatamente al superamento di un tirocinio di adattamento della durata di mesi sei, da espletarsi presso un agente di affari in mediazione - settore immobiliare - iscritto al ruolo da almeno cinque anni.

Il tirocinio deve essere svolto prestando la propria opera in collaborazione con l'agente prescelto, con assiduità, diligenza e riservatezza.

La vigilanza sul corretto svolgimento del tirocinio viene affidata alla commissione provinciale istituita ai sensi dell'art. 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ove risulta iscritto l'agente prescelto che dovrà, pertanto, comunicare a detta commissione l'inizio del tirocinio. Dalla data di tale comunicazione decorreranno i termini per computare il periodo di mesi sei.

L'agente immobiliare presso il quale sarà stato svolto il tirocinio rilascerà un certificato di compimento del medesimo, con la valutazione finale, ai fini dell'iscrizione dell'interessato al ruolo degli agenti di affari in mediazione - sezione immobiliare.

Roma, 21 ottobre 1996

Il direttore generale: VISCONTI

96A8197

DECRETO 29 novembre 1996.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Industrie aeronautiche Rinaldo Piaggio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.p.a. Industrie aeronautiche Rinaldo Piaggio è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stata autorizzata la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1995 con il quale è stato approvato il programma predisposto dai commissari per la citata società;

Viste l'istanza dei commissari del 1° ottobre 1996 volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione dell'esercizio d'impresa e la nota del 18 novembre 1996 con la quale gli stessi commissari segnalano l'esigenza di ottenere tale proroga per anni due;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza in data 29 ottobre 1996;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta al fine di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva del complesso aziendale IAM Piaggio;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Industrie aeronautiche Rinaldo Piaggio è disposta la proroga per due anni della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 28 novembre 1996.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

96A8221

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 1996.

Modificazione del contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1996;

Vista l'istanza con la quale la ditta Austria Tabakwerke ha chiesto di modificare i contenuti dichiarati di condensato e di nicotina indicati nel predetto decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 per le sigarette di provenienza estera: «Milde Sorte 100 Filter (ast.)»;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

I contenuti di condensato e di nicotina per le marche di sigarette appresso indicate sono così modificati:

Marca	da mg/sigaretta condensato	da mg/sigaretta nicotina	a mg/sigaretta condensato	a mg/sigaretta nicotina
Milde Sorte 100 Filter (ast.)	10,0	0,60	9,0	0,50

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Milde Sorte 100 Filter (ast.)», in carico agli organi dell'Amministrazione, saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

96A8198

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 novembre 1996.

Nomina del segretario del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, che detta norme di attuazione della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1993 con il quale è stato costituito il Comitato citato per il quinquennio 1992-1997;

Ritenuto necessario ed urgente provvedere, al fine di consentire al Comitato stesso l'espletamento dei compiti attribuitigli dagli articoli 5, 6 e 7 della citata legge n. 125/1954, alla nomina del segretario del Comitato medesimo;

Considerato che il dott. Vittorio Trevisan ha svolto di fatto tali funzioni a decorrere dal gennaio 1994;

Decreta:

Il dott. Vittorio Trevisan è nominato segretario del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

La durata dell'incarico conferito coincide con quella del predetto Comitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A8196

DECRETO 4 dicembre 1996.

Proroga della data per la presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il registro CE n. 1294/96 del 4 luglio 1996, recante modalità di applicazione del registro CE n. 822/87 del Consiglio relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1995 - supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1995 - concernente l'adozione dei «nuovi modelli di dichiarazione di raccolta e produzione vino», e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto ministeriale 1° agosto 1995, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 5 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1996, n. 272, nel quale è previsto che la «dichiarazione» deve essere presentata al comune competente entro la data del 10 dicembre di ciascun anno;

Tenuto conto della necessità che i soggetti obbligati possono disporre di un maggiore intervallo di tempo tra la data alla quale deve essere riferita la dichiarazione e quella entro la quale la stessa dichiarazione deve essere presentata al fine di poter raccogliere le informazioni necessarie per l'esatta compilazione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 3 del decreto ministeriale 1° agosto 1995, citato nelle premesse, è così modificato per la campagna 1996-1997:

al primo comma la data del «10 dicembre» è sostituita con quella del «15 dicembre»;

al secondo comma la data del «18 dicembre» è sostituita con quella del «20 dicembre».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 4 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 212

96A8226

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

Ammissione a finanziamento dei progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti nell'ambito dell'edilizia sanitaria della regione Sardegna.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993,

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 — con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 1989 — con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 — con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare ed entro i termini di legge dalla regione Sardegna, per il finanziamento delle opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione.

Restano a carico delle regioni e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 novembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 312

ART 20 L 67/88 REGIONE SARDEGNA

AZIENDA, USL	LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	MUTUO A CARICO DELLO STATO * (in milioni)
USL1 Sassari	Sassari	Attrezzature cliniche universitarie convenzionate	1187,50
USL 1 Sassari	Ittiri	Acquisto attrezzature	110,20
USL 1 Sassari	Bonorva	Acquisto attrezzature	63,74
USL 1 Sassari	Thiesi	Attrezzature ospedale civile e poliambulatorio	98,89
USL 1 Sassari	Ozieri	Completamento e ampliamento ospedale civile A. Segni	16007,50
USL 1 Sassari	Alghero	Ristrutturazione tecnologica ospedale Marino	4427,00
USL 1 Sassari	Alghero	Ristrutturazione e ampliamento ospedale	7661,75
USL 1 Sassari	Sassari	Sopraelevazione poliambulatorio ex ENPAS	1900,00
USL 1 Sassari	Sassari	Presidio multizonale di prevenzione	3325,00
USL 1 Sassari	Sassari	Ristrutturazione poliambulatorio ex INAM	3353,50
USL 1 Sassari	Sassari	Ristrutturazione e adeguamento palazzo sanità	2650,00
USL 1 Sassari	Sassari	Poliambulatorio specialistico ospedale A.Conti	3325,00
USL 1 Sassari	Sassari	Ospedale S.S. Annunziata vecchio padiglione ristrutturazione facciate	1900,00
USL 1 Sassari	Sassari	Nuovo ospedale S S Annunziata: adeguamento impianti	6650,00
USL 1 Sassari	Sassari	Ospedale S.S. Annunziata DEA e dei servizi primari	9644,11
USL 1 Sassari	Alghero	Attrezzature e arredi poliambulatorio	463,40
USL 1 Sassari	Sassari	Ammodernamento tecnologico cliniche universitarie	3325,00
USL 2 Olbia	Arzachena	Costruzione presidio distrettuale	700,00
USL 2 Olbia	Olbia	Opere urbanizzazione nuovo ospedale	4275,00
USL 2 Olbia	Olbia	Ristrutturazione, completamento e messa a norma ospedale	6003,78
USL 2 Olbia	La Maddalena	Ristrutturazione, completamento e messa a norma ospedale Merlo	2697,05
USL 2 Olbia	Loiri P to San Paolo	Costruzione presidio distrettuale	950,00
USL 2 Olbia	Tempio Pausania	Ristrutturazione e completamento complesso ex INAM	950,00
USL 2 Olbia	Tempio Pausania	Ristrutturazione, completamento e messa a norma ospedale Dettori	8549,75
USL 2 Olbia	Olbia	Ammodernamento tecnologico pronto soccorso ospedale civile	190,00
USL 2 Olbia	Olbia	Ammodernamento tecnologico ostetricia e ginecologia ospedale civile	47,50
USL 2 Olbia	Tempio Pausania	Ammodernamento tecnologico chirurgia ospedale civile	351,50
USL 2 Olbia	La Maddalena	Ammodernamento tecnologico centro iperbarico	190,00
USL 2 Olbia	Olbia	Ammodernamento tecnologico chirurgia ospedale civile	95,00
USL 2 Olbia	Olbia	Ammodernamento tecnologico anestesia e rianimazione	237,50
USL 3 Nuoro	Macomer	Trasformazione e riconversione ospedale	4940,00
USL 3 Nuoro	Bosa	Completamento impianti e attrezzature P.O. Mastino	4660,70

*al netto della quota del 5% a carico delle Regioni delle Province Autonome e degli Enti di cui all'art 4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L.67/88 REGIONE SARDEGNA

USL 3 Nuoro	Nuoro	D.E.A. P.O. S. Francesco	5700,00
USL 3 Nuoro	Nuoro	Ristrutturazione e messa a norma P.O. S. Francesco	8461,38
USL 3 Nuoro	Nuoro	Adeguamento impianti P.O. S. Francesco	5700,00
USL 3 Nuoro	Siniscola	Attrezzature sanitarie poliambulatorio	262,42
USL 3 Nuoro	Isili	Adeguamento locali impianti P.O. S. Giuseppe	3814,25
USL 3 Nuoro	Sorgono	Adeguamento locali impianti P.O. S. Camillo	4094,50
USL 3 Nuoro	Nuoro	Adeguamento locali impianti P.O. C. Zonchello	6650,00
USL 3 Nuoro	Nuoro	Attrezzature sanitarie poliambulatorio	332,50
USL 3 Nuoro	Orosei	Attrezzature sanitarie poliambulatorio	152,62
USL 3 Nuoro	Isili	Attrezzature sanitarie poliambulatorio	209,00
USL 3 Nuoro	Nuoro	Impianti tecnologici P.O. S. Francesco e Zonchello	712,50
USL 3 Nuoro	Nuoro	Ammodernamento tecnologico ortopedia P.O. S. Francesco	380,00
USL 3 Nuoro	Nuoro	Recupero e ammodernamento tecnologico poliambulatorio	95,00
USL 3 Nuoro	Vari	Ammodernamento tecnologico vari presidi territoriali	285,00
USL 3 Nuoro	Nuoro	Poliambulatorio recupero e rieducaz. funzionale acquisto sistema isocinetico	171,00
USL 4 Lanusei	Tortoli,Ierzu, Lanusei	Acquisto apparecchiature	142,50
USL 4 Lanusei	Lanusei	Ristrutturazione e adeguamento impianti ospedale	5466,11
USL 4 Lanusei	Lanusei	Adeguamento tecnologico servizi T.I. pneumologia ospedale civile	14,25
USL 4 Lanusei	Lanusei	Ammodernamento tecnologico dialisi ospedale civile	147,25
USL 4 Lanusei	Lanusei	Ammodernamento tecnologico anestesia e rianimazione ospedale civile	142,50
USL 4 Lanusei	Lanusei	Ammodernamento tecnologico servizi veterinari territoriali	266,00
USL 4 Lanusei	Tortoli	Costruzione R S.A.	2945,00
USL 5 Oristano	Oristano	Ristrutturazione impianto ascensori e montacarichi nuovo ospedale S. Martino	760,00
USL 5 Oristano	Terralba	Costruzione poliambulatorio	1748,00
USL 5 Oristano	Oristano	Acquisto automezzi centro salute mentale	28,50
USL 5 Oristano	Oristano	Arredi e attrezzature sede Az USL	67,16
USL 5 Oristano	Oristano	Attrezzature sanitarie centro pneumologico	123,50
USL 5 Oristano	Ales	Costruzione edificio neuropsichiatria e arredi e attrezzature poliamb.Mogoro	2422,50
USL 5 Oristano	Ghilarza	Ammodernamento tecnologico dialisi P.O. Delogu	285,00
USL 5 Oristano	Ghilarza	Ammodernamento tecnologico chirurgia P.O. Delogu	485,50
USL 5 Oristano	Oristano	Ammodernamento tecnologico chirurgia ospedale S. Martino	334,40
USL 5 Oristano	Oristano	Messa a norma vecchio ospedale S.Martino	2348,68
USL 5 Oristano	Oristano	Adeg sicurezza imp. elett ,,gas medicali, ascensori, luoghi lavoro P.O. S.Martino	8151,28
USL 5 Oristano	Ghilarza	Ammodernamento tecnologico poliambulatorio	95,00
USL 5 Oristano	Oristano	Ristrutturazione impianto elettrico e condizionamento poliambulatorio	2461,92
USL 5 Oristano	Ghilarza	Ristrutturazione e ampliamento P.O. Delogu e dotazione apparecchiature D.S	1510,50
USL 6 Sanluri	Villacidro	Costruzione poliambulatorio	2470,00

al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti di cui all'art. 4, comma 15 della legge 412/91

ART.20 L.67/88 REGIONE SARDEGNA

USL 6 Sanluri	S.Gavino	Pronto soccorso e reparto malati psichici	8502,50
USL 6 Sanluri	Senorbi	Ristrutturazione e messa a norma poliambulatorio	1140,00
USL 6 Sanluri	Senorbi	Ristrutturazione e messa a norma locali ex poliambulatorio Via Salina	380,00
USL 6 Sanluri	Sanluri	Costruzione poliambulatorio	4310,80
USL 6 Sanluri	Sanluri	Ammodernamento tecnologico se vizio farmaceutico e servizi territoriali	47,50
USL 6 Sanluri	S.Gavino Monreale	Ammodernamento tecnologico radiologia P.O.	12,35
USL 6 Sanluri	S.Gavino Monreale	Ammodernamento tecnologico radiologia P.O.	47,50
USL 6 Sanluri	S.Gavino Monreale	Ammodernamento tecnologico anestesia e rianimazione P.O.	185,25
USL 6 Sanluri	S.Gavino Monreale	Ammodernamento tecnologico dialisi P.O.	9,50
USL 6 Sanluri	S.Gavino Monreale	Ammodernamento tecnologico ostetricia e ginecologia P.O.	33,25
USL 6 Sanluri	S.Gavino Monreale	Ammodernamento tecnologico chirurgia P.O.	384,75
USL 6 Sanluri	Sanluri	Ammodernamento tecnologico laboratorio analisi poliambulatorio	61,75
USL 6 Sanluri	Vari	Ammodernamento tecnologico servizi veterinari	172,90
USL 7 Carbonia	Iglesias	Attrezzature e apparecchiature poliambulatorio	104,50
USL 7 Carbonia	Carbonia	Ristrutturazione poliambulatorio ex INAM	2470,00
USL 7 Carbonia	Carbonia	Ristrutturazione degenze, rianimazione e laboratorio analisi P.O. Sirai	7239,95
USL 7 Carbonia	Carbonia	Completamento P.O. Sirai, III fase,ampliamento spogliatoi	1425,00
USL 7 Carbonia	Carbonia	Rifacimento quadro elettrico e rete P.O. Sirai	446,50
USL 7 Carbonia	Carbonia	Nuovo magazzino P.O. Sirai	541,50
USL 7 Carbonia	Carbonia	Nuovo pronto soccorso P.O. Sirai	1330,00
USL 7 Carbonia	Iglesias	Ristrutturazione impianti elettrici ospedale F.lli Crobu	412,08
USL 7 Carbonia	Iglesias	Ristrutturazione e messa a norma ospedale F.lli Crobu	814,36
USL 7 Carbonia	Iglesias	Ristrutturazione e messa a norma C.T.O.	5011,25
USL 7 Carbonia	Iglesias	Ristrutturazione locali inceneritore per archivio ospedale S. Barbara	104,50
USL 7 Carbonia	Iglesias	Ammodernamento tecnologico divisione d'urgenza ospedale S. Barbara	151,05
USL 7 Carbonia	Iglesias	Ammodernamento tecnologico anestesia e rianimazione ospedale S. Barbara	479,27
USL 7 Carbonia	Iglesias	Ammodernamento tecnologico servizio A.B.S. ospedale S. Barbara	95,00
USL 7 Carbonia	Iglesias	Ristrutturazione, adeguamento e ampliamento ospedale S.Barbara	8417,95
USL 7 Carbonia	Carbonia	Ammodernamento tecnologico medicina, servizi farmaceutici P.O. Sirai	237,50
USL 7 Carbonia	Carbonia	Ammod.to tecnologico radiologia, centro trasfusionale, pediatria P.O. Sirai	423,70
USL 7 Carbonia	Iglesias	Ammodernamento tecnologico endoscopia ospedale S. Barbara	218,50
USL 7 Carbonia	Iglesias	Ammodernamento tecnologico servizio igiene pubblica	9,50
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ampliamento P.O. Binaghi	6115,68
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ristrutturazione e messa a norma P.O. Binaghi	11221,82
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ristrutturazione e completamento P.O. Marino	2612,50
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ristrutturazione poliambulatorio Viale Trieste	2079,22
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ristrutturazionene e messa a norma P.O. microcitemico	6650,00

*al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti di cui all'art. 4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L.67/88 REGIONE SARDEGNA

USL 8 Cagliari	Cagliari	Ristrutturazione e messa a norma P.O. oncologico Businco	5890,00
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ristrutturazione e messa a norma P.O. S.S.Trinità	20900,00
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ristrutturazione e messa a norma P.O. Muravera	2280,00
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ristrutturazione e messa a norma P.O. Brotzu	14012,05
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ristrutturazione e messa a norma P.O. S.Giovanni di Dio II Lotto	15200,00
USL 8 Cagliari	Cagliari	Presidio sanitario Via Nebida	1900,00
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ammodernamento tecnologico patologia neonatale P.O. S.Giovanni di Dio	142,50
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ammodernamento tecnologico patologia neonatale P.O. S.Giovanni di Dio	76,00
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ammodernamento tecnologico patologia neonatale P.O. S.Giovanni di Dio	418,00
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ammodernamento tecnologico pronto soccorso presidi ospedalieri diversi	570,00
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ammodernamento tecnologico anestesia P.O. S.Giovanni di Dio	228,00
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ammodernamento tecnologico rianimazione P.O. S.Giovanni di Dio	114,00
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ammodernamento tecnologico rianimazione P.O. S.Giovanni di Dio	114,00
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ammodernamento tecnologico radiologia P.O. S.Giovanni di Dio	114,00
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ammodernamento tecnologico clinica chirurgica P.O. S.Giovanni di Dio	171,00
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ammodernamento tecnologico diabetologia P.O. S.Giovanni di Dio	76,00
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ammodernamento tecnologico cardiologia e radiologia P.O. Marino	171,00
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ammodernamento tecnologico radioterapia P.O. oncologico Businco	1805,00
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ammodernamento tecnologico rianimazione P.O. oncologico Businco	370,00
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ammodernamento tecnologico chirurgia maxillo facciale P.O. S.S.Trinità	95,00
USL 8 Cagliari	Cagliari	Ammodernamento tecnologico vari reparti P.O. S.S.Trinità	190,00

*al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti di cui all'art. 4, comma 15 della legge 412/91

96A8199

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

Ammissione a finanziamento dei progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti nell'ambito dell'edilizia sanitaria di alcune regioni, province autonome ed istituti zooprofilattici sperimentali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 — con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 1989 — con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 — con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare ed entro i termini di legge dalle regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Veneto, e dagli istituti zooprofilattici sperimentali della Puglia e della Basilicata, dell'Umbria e delle Marche e della Toscana e del Lazio per il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione.

Restano a carico delle regioni e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 novembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 311

ART 20 L 67/88

AZIENDA USL	LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	Mutuo a carico dello Stato (in milioni)
REGIONE EMILIA ROMAGNA			
AZ. USL Ferrara	Ferrara	Adeguamento immobile S. Giorgio B. per sede distretto socio-san.	1.500
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PUGLIA BASILICATA			
IST. ZOOP. SPERIM.	Campi Salentina (LE)	Costruzione sezione diagnostica	2.432
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA MARCHE			
IST. ZOOP. SPERIM.	Perugia	Costruz. depuratore	902
IST. ZOOP. SPERIM.	Perugia	Ristrut. biblioteca	180
IST. ZOOP. SPERIM.	Perugia	Ristrut. stalla	185
IST. ZOOP. SPERIM.	Perugia	Ristrutturazione edificio presidenza	779
IST. ZOOP. SPERIM.	Perugia	Ristrut. portineria	85
IST. ZOOP. SPERIM.	Macerata	Ristrutturazione sezione	351
IST. ZOOP. SPERIM.	Perugia	Impianto condizionamento reparto profilassi	475
IST. ZOOP. SPERIM.	Perugia	Apparecchiature laboratori centro latte	570
IST. ZOOP. SPERIM.	Fermo	Inceneritore sez. diagnostica	157
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE LAZIO TOSCANA			
IST. ZOOP. SPERIM.	Roma	Ristrut.palazzina per sede dipartimento chimica	1.893
IST. ZOOP. SPERIM.	Roma	Ristrut.edificio per accett.dipartimento diagnostica	462
IST. ZOOP. SPERIM.	Roma	Realiz. impianto condizionam. presso vari edifici	1.444
IST. ZOOP. SPERIM.	Viterbo	Ristrutturazione dipartimento territoriale	512
IST. ZOOP. SPERIM.	Arezzo	Ristrutturazione dipartimento territoriale	746
IST. ZOOP. SPERIM.	Firenze	Ristrutturazione dipartimento territoriale	1.606
IST. ZOOP. SPERIM.	Pisa	Ristrutturazione dipartimento territoriale	786

*al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti di cui all'art. 4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L 67/88

REGIONE ABRUZZO			
AZ USL Avezzano-Sulmona	Civitella Roveto	Realizzazione distretto sanitario base	855
AZ USL Avezzano-Sulmona	Pratola Peligna	Realizzazione distretto sanitario base	570
AZ USL Avezzano-Sulmona	Carsoli	Realizzazione distretto sanitario base	472
AZ USL Avezzano-Sulmona	Castelvecchio Subequo	Realizzazione distretto sanitario base	1.273
AZ USL Avezzano-Sulmona	Gioia dei Marsi	Realizzazione distretto sanitario base	620
AZ USL Avezzano-Sulmona	Scanno	Realizzazione distretto sanitario base	1.007
AZ USL Avezzano-Sulmona	Sulmona	Realizzazione distretto sanitario base	950
AZ USL Avezzano-Sulmona	Sulmona	Completamento PO - 2° stralcio 2° lotto	9.500*
AZ USL Aquila	L' Aquila	Ristrutturazione sede PMIP	2.185
AZ USL Aquila	Barisciano	Realizzazione distretto sanitario base	950
AZ USL Aquila	Tornimparte	Realizzazione distretto sanitario base	950
AZ USL Aquila	Montereale	Realizzazione distretto sanitario base	950
AZ USL Aquila	S.Demetrio Ne'Vestini	Realizzazione distretto sanitario base	950
AZ USL Aquila	Rocca di Mezzo	Realizzazione distretto sanitario base	950
AZ USL Aquila	L' Aquila	Realizzazione distretto sanitario base	1.330
REGIONE CALABRIA			
AS Catanzaro 7	Catanzaro-Gagliano	Realiz. comunità terapeutica per disabili	950
AS Lametia Terme 6	S.Pietro a Maida	Realiz. alloggio protetto	285
AS Lametia Terme 6	Gizzeria	Realiz. ambulatorio	665
AS Lametia Terme 6	Gizzeria	Realiz. casa famiglia	427
AS Lametia Terme 6	Platania	Realiz. Comunità terapeutica residenziale	475
AS Catanzaro 7	Catanzaro S. Elia	Realiz. alloggio protetto	285
AS Catanzaro 7	Chiaravalle Centrale	Messa a norma di impianti tecnologici PO	851
AS Rossano 3	Canna	Realiz. comunità alloggio	950

*al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti di cui all'art. 4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L 67/88

REGIONE LOMBARDIA			
AO S Anna	Como	Ristrutturazione e ampliamento PO S. Anna	23.750
AZ USL Albino 10	Piaro	Realizzazione RSA per handicappati	1.766
Az USL 40	Assago	Costruzione RSA per anziani	3.828
AZ USL 34 Villa Cortese	Villa Cortese	Completamento e ampliamento RSA per anziani	4.500
AZ USL 38 Pio Albergo Trivulzio	Milano	Realizzazione RSA per anziani presso Pio Albergo Trivulzio	9.506
AO Niguarda Ca' Granda	Milano	Realizzazione nuovo Dipartimento Emergenza Accettazione	48.735
AZ USL 36 Milano	Milano	Ristrutturazione PO Regina Elena	2.850
AZ USL 25 Lodi	Lodi	Realizzazione 3° blocco PO	17.100
AZ USL 27 Cernusco s/Naviglio	Melzo	Ristrutturazione PO	5.225
USL 31 Cinisello Balsamo	Sesto S. Giovanni	Ristrutturazione PO	14.250
AO Spedali Civili Brescia	Brescia	Ristrutturazione impianti elettrici- I lotto	4.750
AO Spedali Civili Brescia	Brescia	Costruzione edificio ovest per blocchi operatori	18.612
AO Spedali Civili Brescia	Brescia	Ristrutturazione CAE per attivazione servizio fisica sanitaria	1.164
AO Spedali Civili Brescia	Brescia	Ampliamento palazzina uffici	3.215
AZ USL 28 Vimercate	Vaprio d'Adda	Ristrutturazione PO	2.850
AZ USL 26 Melegnano	Melegnano	Ristrutturazione distretti sanitari vari	1.425
AZ USL 43 Vigevano	Vigevano	Ampliamento PO	7.505
AZ USL 2 Gallarate	Gallarate	Salvaguardia padiglione Trotti Maino dell'ospedale	2.185
AZ USL 43 Vigevano	Mede	Ristrutturazione PO	2.945
AZ USL 9 Sondrio	Bormio	Costruzione Presidio sanitario territoriale	2.850
REGIONE PUGLIA			
AU Bari 2	Barletta	Completamento nuovo ospedale	38.000
AU Foggia 2	Cerignola	Completamento nuovo ospedale	42.750
AO Di Venere Giovanni XXIII	Bari - Carbonara	Costruz pad.osped.e sala convegni PO Di Venere	2.375
AO Di Venere Giovanni XXIII	Bari	Costruz. Dip. Cardioch.e cardio.ped.PO Giovanni XXIII	19.000
AU Bari 3	Altamura	Costruzione nuovo ospedale della Murgia	28.500
AO Di Venere Giovanni XXIII	Bari - Carbonara	Adeg. norme sicur.e prev.incendi PO Di Venere	950
AO Di Venere Giovanni XXIII	Bari	Adeg. norme sicur.e prev.incendi PO Giovanni XXIII	1.900

*al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti di cui all'art. 4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L 67/88

AU Bari 1	Andria	Completam e adeguam. a norme PO Bonomo	20.425
AU Bari 1	Andria	Costruzione RSA per anziani	6.861
AO SS. Annunziata	Taranto	Riattamento Ospedale SS. Annunziata	6.935
AU Bari 1	Canosa	Adeguamento a norme PO Caduti di Guerra	1.520
AU Bari 1	Minervino Murge	Adeguamento a norme PO S. Maria	665
AU Bari 1	Spinazzola	Adeguamento a norme PO S. Maria La Civita	665
AU Taranto 1	Martina Franca	Adeguamento a norme PO	1.615
AU Taranto 1	Taranto Nord	Compl. e adeguam. a norme ospedale	15.200
AU Taranto 1	Castellaneta	Completamento nuovo ospedale	27.075
AU Taranto 1	Torricella	Costruzione RSA per anziani	5.700
AU Taranto 1	Ginosa	Costruz poliamb. distret. e centro riabilitazione	5.951
AU Bari 4	Bari	Ristrutt. PO Cotugno per sede IRCCS oncologico	19.000
AU Taranto 1	Pulsano	Costruzione poliambulatorio	3.861
AU Taranto1	Taranto	Recupero e riuso ex osp. Testa a presidio poliam.	7.722
AO Di Venere Giovanni XXIII	Bari - Carbonara	Costruzione ambulatori PO Di Venere	3 800
REGIONE VENETO			
AZ USL 7	Follina	Adeguamento e ristrutturazione R.S.A centro anziani, centro diurno	330
AZ USL 12	Quarto d'Altino	Realizzazione R.S.A. per disabili	1.197
AZ USL 5	Montebello Vicentino	Ristrutturaz. e adeg. casa riposo S.Giovanni Battista per RSA per anzi	1.500
AZ USL 18	Badia Polesine	Costruzione nuovi nuclei per anziani presso Casa di riposo	3.000
AZ USL 17	Monselice	Ristrutturazione Casa di riposo per RSA per anziani	3.599
AZ USL 22	Sommacampagna	Costruzione RSA per anziani presso Casa di riposo G. Campostrini	1.800
AZ USL 20	S.Martino Buon Albergo	Ristrutturazione R.S.A. per anziani S.Giuseppe	600
AZ USL 11	Venezia Alberoni	Ristrutturazione e ampliamento RSA per anziani presso Casa riposo S.	1.424
AZ USL 20	S. Bonifacio	Costruzione ascensori presso R.S.A per disabili Filippo Godi	313
AZ USL 5	Valdagno	Completamento R.S.A. per anziani Villa Serena	4.700
AZ USL 18	Rovigo	Ampliamento e ristrutturazione RSA anziani	1.600
AZ USL 16	Altichiero	Costruzione R.S.A. per disabili con struttura diurna ANFASS	1.644
AZ USL 20	Illasi	Ristrutt. e adeguamento a R.S.A.per anziani Casa soggiorno B.Sprea	2.204
AZ USL 8	Castelfranco Veneto	Costruzione R.S.A. per disabili	3.065

*al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti di cui all'art. 4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L 67/88

AZ USL 20	Monteforte d'Alpone	Completamento R.S.A. per anziani C.R. Fond. Mozzati d'Aprili	1.400
AZ USL 7	S.Pietro di Feletto	Ristrutturazione e ampliamento RSA per anziani C.R. De Lozzo	1.400
AZ USL 7	S.Lucia di Piave	Ristrutturazione e adeguamento a R.S.A. per anziani casa Divina Provv	1.200
AZ USL 17	Lozzo Atestino	Costruzione R.S.A. per anziani	1.200
AZ USL 20	Cazzano di Tramigna	Ristrutturazione e ampliamento R.S.A. per anziani B. Steccanella	835
AO Padova	Padova	Ristrutturazione dipartimento di neuroscienze	6.598
AZ USL 2	Trichiana	Ristrutturazione Villa Polit per comunità alloggio	537
AZ USL 4	Montecchio Precalcino	Costruzione comunità agricola residenziale	904
AZ USL 4	Schio	Costruzione centro diurno e day hospital psichiatrico presso Ospedale	1.140
AZ USL 4	Montecchio Precalcino	Costruzione 2 RSA per anziani e disabili a indirizzo riabilitativo mentale	8.500
AZ USL 6	Vicenza	Ristrutt. edificio per sede 2 comunità terapeutiche protette in S. Felice	4.729
AZ USL 13	Mira	Acquisto e ristrutturazione centro educativo occupazionale diurno	1.716
AZ USL 20	Caldiera	Ristrutturazione ex asilo Don Provoli da destinare a R.S.A. per anziani	2.000

*al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti di cui all'art. 4, comma 15 della legge 412/91

96A8200

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

Ammissione a finanziamento dei progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti nell'ambito dell'edilizia sanitaria della regione Campania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 — con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 1989 — con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 — con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare ed entro i termini di legge dalla regione Campania, dall'Università degli studi «Federico II» di Napoli e dalla fondazione «G. Pascale» (IRCCS) di Napoli per il finanziamento delle opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione.

Restano a carico delle regioni e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 412/1991 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 novembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 314

ART 20 L 67/88 REGIONE CAMPANIA

AZIENDA,USL	LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	MUTUO A CARICO DELLO STATO* (in milioni)
ASL Napoli 1	Napoli	Ristrutturazione poliambulatorio di Via S.Gennaro, ad Antignano	3.401
ASL Napoli 1	Napoli	Ristrutturazione poliambulatorio di Via Acton	1 833
ASL Napoli 1	Napoli	Ristrutturazione poliambulatorio Corso V. Emanuele 690a	2.125
ASL Napoli 1	Napoli	Ristrutturazionne struttura polifunzionale Corso V. Emanuele 690b	1.347
ASL Napoli 1	Napoli	R.S.A. presso ex colonia Geremicca	7.003
ASL Napoli 1	Napoli	Ristrutturazione poliambulatorio di Via Winspeare	2.983
ASL Napoli 1	Napoli	R.S A presso ex ospedale S. Raffaele	4.650
ASL Napoli 1	Napoli	Ristrutturazione ospedale SS. Annunziata	4.773
ASL Napoli 1	Napoli	Ristrutturazione P.O. Elena d'Aosta	3.787
ASL Napoli 1	Napoli	Ristrutturazione ospedale S.Gennaro	10.060
ASL Napoli 1	Napoli	R.S.A presso ex ospedale Frullone	16.899
ASL Napoli 1	Napoli	Ristrutturazione ex casa custode presso poliambulatorio di C.so V.Emanuele 690	78
ASL Napoli 1	Napoli	Ristrutturazione poliambulatorio di Via Cavone delle Noci	1.738
ASL Napoli 1	Napoli	Attrezzature e arredi dipartimento di prevenzione	1.017
ASL Napoli 1	Napoli	Ristrutturazione ospedale vecchio Pellegrini	6.560
ASL Napoli 1	Napoli	Attrezzature e arredi distretti 46,50,51,52, 53	1.526
ASL Napoli 1	Napoli	Ristrutturazione P.O. Gesù e Maria	1.947
ASL Napoli 1	Napoli	Ristrutturazione ospedale Incurabili	14.928
ASL Napoli 1	Napoli	Ristr ne edificio medicina scolastica e materno-infantile di Via Scudillo a P.24/26	1.407
ASL Napoli 1	Napoli	R.S.A. presso ospedale Sciuti	4.826
ASL Napoli 1	Napoli	Ristrutturazione ospedale Loreto Mare	7.896
ASL Napoli 1	Napoli	Ristrutturazione ospedale Pausilipon	5.538
ASL Napoli 1	Napoli	Ristrutturazione ospedale Loreto Crispi	5.518
ASL Napoli 1	Napoli	Ristrutturaziona ospedale Ascalesi	7.465
ASL Napoli 1	Napoli	Ristrutturazione C.T.O.	8.435
ASL Napoli 1	Napoli	Ristrutturazione ospedale Nuovo Pellegrini 1	17.631
ASL Napoli 1	Napoli	Adeguamento strutturale ospedale S.Paolo	13.846
ASL Napoli 1	Napoli	Sistemi e reti informatiche	2.035
ASL Napoli 2	Procida	Distretto ospedaliero e pronto soccorso	3.483
ASL Napoli 2	Marano	Costruzione distretto sanitario	3.270
ASL Napoli 2	Quarto	Costruzione distretto sanitario	3.840

*al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti di cui all'art 4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L 67/88 REGIONE CAMPANIA

ASL Napoli 2	Mugnano	Costruzione distretto sanitario	2.854
ASL Napoli 2	Pozzuoli	Completamento edificio presso ospedale S.Maria delle Grazie	2.850
ASL Napoli 2	Pozzuoli	Completamento edificio da adibire a R.S.A.	2.660
ASL Napoli 2	Lacco Ameno	Ampliamento P O. Rizzoli	6.922
ASL Napoli 2	Serrara Fontana	Completamento edificio da adibire a R.S.A.	2.850
ASL Napoli 2	Giugliano	Completamento ospedale S.Giuliano	11.648
ASL Napoli 3	Frattaminore	Ristrutturazione e adeguamento a sede P.S.A. ospedale S.Giovanni di Dio	14.170
ASL Napoli 3	Arzano	Distretto 65 poliambulatorio SAUT	3.686
ASL Napoli 3	Afragola	Distretto 67 poliambulatorio SAUT	4.417
ASL Napoli 3	Caivano	Distretto 68 poliambulatorio SAUT	3.752
ASL Napoli 3	Cardito	R.S.A	4.987
ASL Napoli 4	Palma Campania	Completamento distretto sanitario	932
ASL Napoli 4	Nola	Completamento e adeguamento DEA 1° livello ospedale S.Marco della Pietà	11.745
ASL Napoli 4	Pomigliano d'Arco	Adeguamento poliambulatorio ex INAM	662
ASL Napoli 4	Pollena Trocchia	Completamento e adeguamento a PSA ospedale Cav. Apicella	7.685
ASL Napoli 4	Marigliano	Ristrutturazione e adeguamento ospedale civile	1.499
ASL Napoli 4	Acerra	Adeguamento poliambulatorio ex INAM	4.408
ASL Napoli 4	Volla	Completamento distretto sanitario	866
ASL Napoli 4	S Anastasia	Presidio sanitario in Via Siano	288
ASL Napoli 4	Acerra	Adeguamento centro medicina del lavoro	907
ASL Napoli 4	Somma Vesuviana	Completamento distretto sanitario	606
ASL Napoli 4	Nola	Completamento ospedale civile	4 097
ASL Napoli 5	Boscoreale	Ristrutturazione ambulatorio distretto 81	77
ASL Napoli 5	Gragnano	Potenziamento attività sanitaria distretto 83	1.605
ASL Napoli 5	Vico Equense	Potenziamento attività sanitaria distretto 86	98
ASL Napoli 5	S.Giorgio a Cremano	Potenziamento attività sanitaria distretto 80	741
ASL Napoli 5	Pompei	Potenziamento attività sanitaria distretto85	1 240
ASL Napoli 5	Portici	Potenziamento attività sanitaria distretto79	1.517
ASL Napoli 5	Torre Annunziata	Ristrutturazione sede SERT distretto 81	410
ASL Napoli 5	Castellamare di St.	Ristrutturazione ospedale S. Leonardo a DEA 2 °livello	17.821
ASL Napoli 5	S Agnello	Completamento e potenziamento distretto 87	3.309
ASL Napoli 5	Torre del Greco	Ristrutturazione plesso Bottazzi a sede distretto 82	2.660
ASL Napoli 5	Torre Annunziata	Ristrutturazione consultorio familiare distretto 81	490
ASL Napoli 5	Torre del Greco	R.S.A. per anziani disabili Villa Terrazze	5.082
ASL Napoli 5	Sorrento	Nuove sale operatorie impianto elettrico ospedale S. Maria della Misericordia	2.517
ASL Napoli 5	Castellamare di St.	Ristrutturazione plessi ex INAM e CPA distretto 87	4.085

*al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti di cui all'art 4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L 67/88 REGIONE CAMPANIA

ASL Napoli 5	Capri	Ristrutturazione ospedale Capilupi e potenziamento distretto 88	7.134
ASL Napoli 5	Gragnano	Completamento nuovo plesso ospedale S .Leonardo	17.821
ASL Napoli 5	Boscotrecase	Completamento ospedale sede di PSA	32.604
ASL Napoli 5	Portici	R.S.A. per anziani	3.705
ASL Napoli 5	Torre del Greco	R.S A. per anziani	3.800
ASL Napoli 5	Torre Annunziata	Ristrutturazione sede ex INAM distretto 81	3.190
ASL Caserta 1	Marcianise	Completamento nuovo P.O.	32 145
ASL Caserta 1	Caserta	Adeguamento impianto elettrico poliambulatorio ex C.P.A.	299
ASL Caserta 1	Vairano Scalo	Adeguamento impianto elettrico poliambulatorio ex C.P.A	11
ASL Caserta 1	Francolise	Ristrutturazione edificio per centro polifunzionale riabilitazione	950
ASL Caserta 1	Caserta	R S.A. per handicappati (casa famiglia)	2.916
ASL Caserta 1	Teano	Riqualificazione e messa a norma P.O.	9.312
ASL Caserta 1	Caserta	Adeguamento impianto elettrico ed anticendio poliambulatorio ex INAM	916
ASL Caserta 1	S.Felice a Cancello	Adeguamento impianto elettrico ed anticendio del P.O.	1.222
ASL Caserta 1	Piedimonte Matese	Adeguamento impianto elettrico ed anticendio del P.O.	2.872
ASL Caserta 1	Marcianise	Adeguamento impianto elettrico ed anticendio P.O. Piazza Carità	1.222
ASL Caserta 1	Maddaloni	Ristrutturazione impianti P.O.	5.152
ASL Caserta 2	Aversa	Adeguamento a DEA I° livello ospedale Moscati	16.616
ASL Caserta 2	Mondragone	R S.A. per handicappati psichici	2 335
ASL Caserta 2	Aversa	R S.A. per anziani	2 156
ASL Caserta 2	S.Cipriano d'Aversa	R S.A per handicappati psichici	2.245
ASL Caserta 2	S.Maria Capua V.	R.S.A. per anziani	2.245
ASL Caserta 2	Calvi Risorta	R S.A. per anziani	2.245
ASL Caserta 2	Sessa Aurunca	Adeguamento a P S.A. ospedale San Rocco	7.185
ASL Caserta 2	S.Maria Capua V	Adeguamento a P.S.A. ospedale Melorio	7.185
ASL Caserta 2	Capua	Adeguamento a P.S.A. ospedale Palasciano	7.185
ASL Caserta 2	Mondragone	Poliambulatorio con camera iperbarica	7.185
ASL Caserta 2	Aversa	Emodialisi e centro riabilitazione	4.940
ASL Caserta 2	Sessa Aurunca	Emodialisi presso ospedale San Rocco	2.245
ASL Caserta 2	S. Arpino	Completamento poliambulatorio	1.347
ASL Caserta 2	Cellole	Completamento poliambulatorio	1.347
ASL Caserta 2	Trentola Ducenta	Completamento poliambulatorio	1.347
ASL Caserta 2	Aversa	Ammodernamento tecnologie sanitarie ospedale Moscati	4.237
ASL Caserta 2	Aversa	Ammodernamento tecnologie ospedali (a totale carico della USL)	0
ASL Salerno 1	Scafati	Ristrutturazione e adeguamento a sede P.S.A. ospedale Scarlato	4.227
ASL Salerno 1	Pagani	Ristrutturazione e adeguamento a sede P.S.A. Il padiglione	2.640

*al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti di cui all'art 4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L 67/88 REGIONE CAMPANIA

ASL Salerno 1	Pagani	Ristrutturazione a DEA 2°livello ospedale A. Tortora	18.258
ASL Salerno 1	Sarno	Ristrutturazione e adeguamento a sede P.S.A. ospedale Villa Malta	12 255
ASL Salerno 1	Cava dei Tirreni	Ristrutturazione e adeguamento a sede P.S.A. ospedale	4.275
ASL Salerno 2	Battipaglia	Completamento manutenzione poliambulatorio Via Gonzaga	475
ASL Salerno 2	Eboli	Riqualificazione plesso ex ONMI Via Buozzi	665
ASL Salerno 2	Campagna	Riqualificazione poliambulatorio	569
ASL Salerno 2	Salerno	Riqualificazione sede ASL V.Nizza	3.610
ASL Salerno 2	Salerno	Adeguamento impianti elettrici ed antincendio ospedale Via Vernieri	3.600
ASL Salerno 2	Salerno	Risanamento strutturale ed umanizzazione ospedale Via Vernieri	6.175
ASL Salerno 2	Salerno	Nuovo poliambulatorio zona orientale	4.962
ASL Salerno 2	Eboli	Adeguamento antincendio ospedale	1.045
ASL Salerno 2	Eboli	Adeguamento impianti pronto soccorso P.O. Maria S.S .Addolorata	1.348
ASL Salerno 2	Mercato S.Severino	Reparto terapia intensiva P.O. di Curteri	330
ASL Salerno 2	Eboli	Adeguamento impianti elettrici sede ospedale	1.140
ASL Salerno 2	Eboli	Riqualificazione impianti emodialisi e altri, nuova palazzina uff.,viabilità,pronto socc.	4.465
ASL Salerno 2	Ravello	Adeguamento impianti poliambulatorio	2.650
ASL Salerno 2	Eboli loc. Acquanta	Costruzione R.S.A.	4.845
ASL Salerno 2	Buccino	Adeguamento impianti poliambulatorio	570
ASL Salerno 2	Colliano	Adeguamento impianti poliambulatorio	760
ASL Salerno 2	Giffoni Valle Piana	Riqualificazione e adeguamento distretto sanitario	1.113
ASL Salerno 2	Filetta di S. Cipriano	Adeguamento impianti poliambulatorio	237
ASL Salerno 2	Salerno	Costruzione R.S.A.	5.515
ASL Salerno 2	Amalfi	Adeguamento impianti poliambulatorio	665
ASL Salerno 2	Vari comuni	Impianti rilevamento ed evacuazione gas sale operatorie	380
ASL Salerno 2	Battipaglia	P.O. S.Maria della Speranza completamento palazzina uffici pronto soccorso e adeguam	7.125
ASL Salerno 2	Oliveto Citra	Riqualificazione e adeguamento ospedale	2.782
ASL Salerno 2	Mercato S.Severino	Adeguamento impianti antincendio ospedale di Curteri	380
ASL Salerno 2	Salerno	P.M.P. ex LIP: riqualificazione edificio di Via Lanzalone	950
ASL Salerno 2	Salerno	Ristrutturazione P.O. G. da Procida	7.437
ASL Salerno 2	Eboli	Completamento poliambulatorio	2.071
ASL Salerno 2	Acerno	Riqualificazione poliambulatorio	191
ASL Salerno 3	Roccagloriosa	Ristrutturazione ed adeguamento ambulatorio	11
ASL Salerno 3	Vallo della Lucania	Adeguamento poliambulatorio ex SAUB	990
ASL Salerno 3	Polla	Completamento e adeguamento a DEA 1° liv. del P.O.	8.556
ASL Salerno 3	Vallo della Lucania	Ristrutturazione e adeguamento a DEA 1° liv. P.O. S.Luca	18.612
ASL Salerno 3	Roccadaspide	Completamento ospedale	6.569

*al netto della quota del 5% a carico delle Regioni delle Province Autonome e degli Enti di cui all'art 4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L 67/88 REGIONE CAMPANIA

ASL Salerno 3	Agropoli	Completamento ospedale sede di P.S.A.	16.589
ASL Salerno 3	Capaccio	Costruzione R.S.A.	2.510
ASL Salerno 3	Piaggine	Costruzione S.A.U.T.	763
ASL Salerno 3	Gio' Cilento	Costruzione S.A.U.T.	586
ASL Salerno 3	Bellosguardo	Costruzione S.A.U.T.	494
ASL Salerno 3	Teggiano	Costruzione S.A.U.T.	1.315
ASL Salerno 3	Castellabate	Costruzione S.A.U.T.	1.315
ASL Salerno 3	Sala Consilina	Costruzione poliambulatorio	1.127
ASL Salerno 3	S.Arsenio	Adeguamento R.S.A.	2.167
ASL Salerno 3	Padula	Adeguamento poliambulatorio ex clinica Fischietti	504
ASL Salerno 3	Vibonati	Ristrutturazione ambulatorio	77
ASL Salerno 3	Casaletto Spartano	Ristrutturazione ambulatorio	82
ASL Salerno 3	Morigerati fraz.Sicili	Ristrutturazione ambulatorio	38
ASL Salerno 3	Mongerati	Ristrutturazione ambulatorio	131
ASL Salerno 3	S.Marina	Ristrutturazione ambulatorio	104
ASL Salerno 3	Torraca	Completamento R.S.A.	1.533
ASL Salerno 3	Centola	Costruzione S A.U.T.	876
ASL Salerno 3	Casaletto Spartano	Costruzione S.A.U.T.	876
ASL Salerno 3	Polica	Costruzione S.A.U.T.	783
ASL Salerno 3	Vallo della Lucania	Costruzione R.S.A.	2 180
ASL Salerno 3	Vallo della Lucania	Adeguamento ambulatorio veterinario	216
ASL Salerno 3	Vallo della Lucania	Adeguamento centro fisioterapico	28
ASL Salerno 3	Sapri	Ristrutturazione ospedale sede di P.S.A.	8.759
ASL Avellino 1	Ariano Irpino	Realizzazione DEA 1° livello	13 355
ASL Avellino 1	Ariano Irpino	Completamento distretto sanitario	2 935
ASL Avellino 1	Nusco	R.S.A.	5.035
ASL Avellino 1	Vallata	Costruzione del dictretto sanitario	912
ASL Avellino 1	Mirabella Eclano	Costruzione del distretto sanitario	1.242
ASL Avellino 2	Avellino	Distretto sanitario	4.750
ASL Avellino 2	Solofra	Completamento P.O. Landolfi	3 926
ASL Benevento1	Morcone Ginestra e Vitulano	Acquisto attrezzature SAUT e STI	1 743
ASL Benevento1	S.Agata dei Goti	Ristrutturazione edificio da adibire a distretto sanitario	798
ASL Benevento1	Molinara	Adeguamento edificio da adibire a R.S.A.	1.293
ASL Benevento1	S.Bartolomeo	Completamento edificio per distretto sanitario DSM, e centro riabilitazione	2 550
ASL Benevento1	S.Giorgio d. Sannio	Costruzione distretto sanitario	2375
ASL Benevento1	S.Agata dei Goti	Costruzione nuovo ospedale sede di P.S.A.	29 189

*al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti di cui all'art 4, comma 15 della legge 412/91

ART 20 L 67/88 REGIONE CAMPANIA

ASL Benevento1	S.Bartolomeo	Completamento e ristrutturazione ospedale sede di P.S.A.	12.527
ASL Benevento1	Cerreto Sannita	Completamento e ristrutturazione ospedale sede di P.S.A.	4.272
	AZIENDE OSPEDALIERE		
A.O.Santobono	Napoli	Ricostr.edificio "Torre"pad. Santobono e ristr.ne padiglione Ravaschieri	10.776
A.O. Rummo	Benevento	Ristrutturazione padiglione ospedaliero e ampliamento pronto soccorso	7.275
A.O.Moscati, AV	Monteforte Irpino	Sistemazione spazi esterni P.O.	1.065
A.O.Moscati, AV	Avellino	Costruzione bunker per acceleratore lineare presso P.O.Maffucci in c.da Pennini	1.548
A.O.Moscati, AV	Avellino	Ristrutturazione P.O. Maffucci in c.da Pennini	6.977
A.O.Moscati, AV	Avellino	Ristrutturazione P O. Moscati in Viale Italia	14.880
A.O. Monaldi-Cotugno	Napoli	Realizzazione camere a pagamento ed esercizio libera professione	1.671
A.O. Monaldi-Cotugno	Napoli	Costruzione palazzina morgue e farmacia	2.375
A.O. Monaldi-Cotugno	Napoli	Piastra operatoria, rianimazione, dialisi, sterilizzazione	27.469
A.O. Cardarelli	Napoli	Ristrutturazione padiglioni .A.B.C.D.P.L.M.N.	97.001
A O. S.Giovanni di	Salerno	Completamento dipartimento cardiologico, cardiochirurgia vascolare,	33.770
Dio e R.D'Aragona		riqualificazione ed umanizzazione	
A.O. Caserta	Caserta	Costruzione nuovo D E.A. 2° livello e Nuovo dipartimento chirurgia del cuore	32.324
		TOTALE	1.018.610
	IRCCS E POLICLINICI		
Az .Universitaria Policlinico Università Federico II		Manutenzione edificio 9 Clinica ostetrica Napoli	3.610
Fondaz. Pascale	Napoli	Ristrutturazione edilizia Istituto Nazionale Tumori	32.775

*al netto della quota del 5% a carico delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti di cui all'art 4, comma 15 della legge 412/91

96A8201

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

Assegnazione di risorse residue relative all'anno 1995 per interventi di recupero edilizio nella regione Campania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Visti gli articoli 3 e 4 del citato testo unico concernenti la ripartizione del fondo destinato al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce le competenze e le funzioni per il settore residenziale e delle opere pubbliche, già svolte dall'Ufficio speciale per il terremoto costituito presso il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al Ministero dei lavori pubblici;

Vista la propria delibera dell'11 gennaio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1990, con la quale sono state, tra l'altro, quantificate le risorse da assegnare alle competenze regionali ed approvati i piani di utilizzo delle regioni Basilicata e Puglia;

Vista la propria delibera del 13 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1994, con la quale le disponibilità finanziarie sono state rimodulate operativamente per gli anni 1993 e 1994 e programmaticamente per gli anni 1995 e 1996;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, che ha ridotto del 5% i suindicati stanziamenti per gli anni 1995 e 1996, rideterminando i relativi importi in lire 95,190 miliardi ed in lire 95 miliardi;

Vista la legge 8 agosto 1996, n. 419, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1996;

Vista la proposta della regione Campania, approvata dalla giunta regionale con delibera n. 092 del 24 luglio 1996 ed ora all'esame del consiglio regionale, trasmessa con nota n. 2393 del 3 settembre 1996;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;

Delibera:

La residua quota di 75.190 milioni di lire, relativa all'anno 1995, è operativamente assegnata alla regione Campania, a parziale modifica della citata delibera CIPE 13 aprile 1994, per l'attuazione del programma di cui all'allegato *A*.

Ai fini dell'erogazione delle risorse, la regione Campania dovrà far pervenire al CIPE la delibera di consiglio regionale di approvazione del programma.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 novembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 313

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI COMPETENZA DELLA REGIONE CAMPANIA

			(L./milioni)
1)	Completamento opere edili della struttura ospedaliera di Avellino		20.000
2)	Erogazione di contributi per la ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo (art. 22 della legge n. 219/81ed art. 8 della legge n. 730/86)		35.590
3)	Recupero di edifici di culto ed altri beni storici ed artistici danneggiati dal terremoto di cui:		
	a)	Interventi individuati con delibera n. 064/95:	
		Agerola - chiesa Santa Maria a Miano	400
		Benevento - chiesa San Salvatore	200
		Cassano Irpino - chiesa Santa Maria la longa	200
		Cesinali - chiesa San Rocco	500
		Cusano Mutri - chiesa Santa Maria del Castagneto	150
		Marcianise - chiesa di Santa Croce	70
		Monte San Giacomo - chiesa Madonna di Costantinopoli	600
		Montella - convento di San Francesco a Folloni	100
		Napoli Chiaiano - chiesa San Nicola di Bari	100
		Ottaviano - chiesa San Gennarello e San Gennaro	300
		Padula - chiesa San Michele Arcangelo	100
		Pannarano - chiesa di Santa Maria a Cannavile	150
		Pozzuoli - chiesa San Gennaro alla Solfatara	80
		San Marco Evangelista - chiesa Spirito Santo (vecchia) e canonica	250
		San Salvatore Telesino - chiesa Santa Maria Assunta	100
		Sant'Antonio Abate - chiesa Madonna del Buon Consiglio	200
		Venticano - chiesa Santa Maria	100
		TOTALE	3.600
	b)	Interventi individuati con note dell'Assessore ai Beni culturali n. 997/SP del 25.6.96 e n.1173/seg. del 22.7.96:	
		Provincia di Avellino	
		Avellino - chiesa Monserrato	200
		Avellino - chiesa SS. Rosario	400
		Avellino - chiesa Trinità dei poveri di via L. Amabile	400

		Cairano - chiesa San Martino e campanile	400
		Carife - chiesa Santa Maria Assunta	500
		Lacedonia - chiesa San Filippo	200
		Lapio - chiesa Confraternita del Carmine	400
		Lioni - chiesa Madre Santa Maria Assunta	800
		Monteforte Irpino - chiesa San Martino	600
		Montemarano - chiesa Santa Maria Assunta	220
		Morra de' Sanctis - chiesa Santa Lucia	80
		Prata di Principato Ultra - chiesa San Giacomo	200
		Sant'Andrea di Conza - chiesa San Domenico	200
		Sant'Angelo dei Lombardi - chiesa San Rocco	700
		Serino - convento San Francesco	500
		Volturara Irpina - chiesa San Michele Arcangelo	200
		TOTALE	6.000
		Provincia di Benevento	
		Benevento - chiesa San Francesco	100
		Foglianise - chiesa Santa Maria di Costantinopoli	100
		Fragneto L'Abate - chiesa Santa Maria Assunta	100
		Moiano - chiesa San Nicola Magno	100
		Montesarchio - chiesa San Michele Arcangelo	150
		Montesarchio - complesso convento San Francesco	100
		Paduli - chiesa San Bartolomeo	150
		San Lorenzello - chiesa San Donato	100
		Vitulano - chiesa Santa Maria delle Grazie	100
		TOTALE	1.000
		Provincia di Caserta	
		Caiazzo - chiesa SS. Annunziata	200
		Caserta - chiesa Madonna del Rosario (F. Tuoro)	100
		Cellole - chiesa Santa Lucia	100
		Formicola - palazzo Carafa	200
		Galluccio - chiesa dell'Annunziata	100
		Maddaloni - chiesa San Benedetto	100
		Mondragone - chiesa San Michele in ex moenia	100
		Piana di Monte Verna - chiesa San Nicola di Bari	150
		Roccamonfina - chiesa Santa Maria della Carità	150
		Sessa Aurunca - chiesa San Michele	100
		Teano - chiesa San Pietro Apostolo	200
		TOTALE	1.500
		Provincia di Napoli	
		Afragola - chiesa Santa Maria di Costantinopoli	200
		Agerola - chiesa San Lorenzo	250
		Giugliano in Campania - Chiesa Ave Gratia Plena	100

		Napoli - basilica dello Spirito Santo	100
		Napoli - chiesa dei Gerolomini	300
		Napoli - chiesa San Giovanni Battista in Marianella	100
		Napoli - chiesa Sant'Anna (via Eurialo)	150
		Napoli - chiesa Sant' Antonio Abate	200
		Napoli - chiesa Santa Maria in Cosmodin	120
		Pozzuoli - chiesa Santa Maria delle Grazie	180
		Roccarainola - chiesa San Giovanni Battista	100
		San Paolo Bel Sito - chiesa San Paolo L'Eremita	200
		TOTALE	2.000
		Provincia di Salerno	
		Acerno - convento Sant' Antonio	200
		Amalfi - chiesa San Biagio	250
		Aquara - chiesa San Nicola di Bari	100
		Atrani - chiesa Santa Geltrude	250
		Bracigliano - chiesa SS. Annunziata	150
		Cannalonga - chiesa Santa Maria Assunta	100
		Caselle in Pittari - chiesa San Rocco	100
		Castel San Giorgio - chiesa Santa Barbara	250
		Cava de' Tirreni - chiesa San Francesco	500
		Cava de' Tirreni - chiesa San Giacomo al borgo	150
		Cava de' Tirreni - chiesa San Vincenzo	200
		Corbara - chiesa Sant'Erasmo	200
		Eboli - monastero San Benedetto	150
		Ispani - istituto San Giuseppe	100
		Moio della Civitella - chiesa San Bartolomeo Apostolo (fraz. Tellare)	150
		Nocera Inferiore - Vescovado	400
		Nocera Superiore - chiesa SS. Apostolo Pietro	150
		Novi Velia - chiesa Santa Maria del Monte Gelbison	150
		Pagani - chiesa Madonna delle galline	200
		Pontecagnano Faiano - chiesa Madre Sant'Antonio da Padova	150
		Ravello - convento San Francesco	300
		Roccadaspide - chiesa Sant'Antonio	150
		Salerno - chiesa Santa Croce e San Bartolomeo Giovi	200
		San Valentino Torio - chiesa Santa Maria	150
		Sant'Arsenio - chiesa San Rocco	100
		Sant'Egidio del Monte Albino - chiesa San Lorenzo	150
		Tramonti - chiesa Sant'Elia Profeta	300
		Vallo della Lucania - chiesa Sant'Antonio (fraz. Angellara)	150
		Vibonati - chiesa SS. Trinità	100
		TOTALE	5.500
		TOTALE FONDI REGIONALI	75.190

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1996.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1994;

Visto il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1994, n. 229, con il quale è stata approvata la nuova tabella didattica XXIX-*bis*, relativa ai diplomi universitari in ingegneria;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1995, n. 166, con il quale è stata approvata la nuova tabella didattica XXIX, relativa ai corsi di laurea in ingegneria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1996, n. 50, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università il triennio 1994-1996;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di Ateneo formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di ingegneria del 25 ottobre 1995 e del 17 aprile 1996;

senato accademico dell'8 novembre 1995 e del 20 maggio 1996;

consiglio di amministrazione del 26 ottobre 1995 e del 29 maggio 1996;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento del 3 marzo 1994 e del 1° luglio 1996;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 9 febbraio 1996 e del 18 luglio 1996;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 1, punto 2), relativo alla facoltà di ingegneria, viene soppresso e sostituito con il seguente:

2) facoltà di ingegneria:

a) corso di laurea in ingegneria civile;

b) corso di laurea in ingegneria gestionale;

c) corso di laurea in ingegneria meccanica;

d) corso di laurea in ingegneria elettronica;

e) corso di diploma universitario in ingegneria meccanica;

f) corso di diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse;

g) corso di diploma universitario in ingegneria elettronica;

h) corso di diploma universitario in ingegneria chimica;

i) corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture;

l) corso di diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione.

Gli articoli dal 16 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, successivamente integrato e modificato con il decreto rettorale del 1° giugno 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1992, n. 249), con il decreto rettorale del 31 ottobre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1993, n. 61), con il decreto rettorale del 31 ottobre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1993, n. 62), con il decreto rettorale del 19 ottobre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1993, n. 294) sono soppressi e sostituiti dai seguenti con scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

TITOLO III

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 16 *(Istituzione corsi di studio)*. — **1. Presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Udine** sono istituiti i sottosegnati corsi di studio.

2. La facoltà conferisce i seguenti titoli di studio:

a) laurea in ingegneria civile;

b) laurea in ingegneria gestionale;

c) laurea in ingegneria meccanica;

d) laurea in ingegneria elettronica;

e) diploma universitario in ingegneria meccanica;

f) diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse;

g) diploma universitario in ingegneria elettronica;

h) diploma universitario in ingegneria chimica;

i) diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture;

l) diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione.

Art. 17 *(Obiettivi dei corsi di laurea).* — 1. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria ...», con la specificazione del Córso di laurea seguito.

2. I corsi di laurea possono essere articolati in orientamenti locali. Per ciascun corso di laurea è costituito un consiglio.

3. Obiettivo generale di ciascun corso di studio è quello di formare tecnici di elevata preparazione, qualificati per svolgere e gestire le attività connesse con la ricerca e la progettazione, e per promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica. Si richiede, pertanto, una formazione di base ad ampio spettro, che approfondisca anche gli aspetti teorici, sia per le discipline propedeutiche, sia per quelle ingegneristiche, unitamente a una preparazione professionale approfondita in un campo delimitato nei suoi contenuti ed individuato dal titolo del corso di laurea.

4. Il corso di laurea in ingegneria gestionale ha caratteristiche intersettoriali, mentre gli altri corsi di laurea afferiscono ai seguenti settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e a distinti ambiti professionali:

settore civile: corso di laurea in ingegneria civile;

settore dell'informazione: corso di laurea in ingegneria elettronica;

settore industriale: corso di laurea in ingegneria meccanica.

Art. 18 *(Accesso ai corsi di laurea).* — 1. L'iscrizione al **corso di laurea è regolata dalle** norme vigenti in materia di **accesso agli studi universitari.**

Art. 19 *(Ordinamento dei corsi di laurea).* — 1. La durata dei corsi di laurea è stabilita in cinque anni.

2. L'attività didattica assistita di ciascun corso di laurea comprende almeno tremila ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.).

3. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento a uno o più settori scientifico-disciplinari in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

4. Le tabelle *B, C, D* ed *E* riportano le indicazioni dei settori scientifico-disciplinari e del numero delle corrispondenti annualità obbligatorie per i diversi corsi di laurea.

5. L'ordinamento didattico è riportato nelle tabelle con riferimento alla «annualità», intesa come corso di insegnamento monodisciplinare o integrato, comprendente in ogni caso non meno di ottanta ore di attività didattica assistita. Il corso di insegnamento integrato è costituito da un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a venti ore, affidati a docenti diversi.

6. Le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente; particolare enfasi sarà dedicata alle connesse attività di laboratorio e progettuali, in modo da raggiungere, compatibilmente con le risorse disponibili, classi di insegnamento limitate e, di norma, non superiori a cento studenti.

7. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver frequentato e superato gli esami di ventinove annualità.

8. Di tali annualità, nove sono da scegliersi in accordo con la tabella *B*; i corrispondenti insegnamenti hanno l'obiettivo di creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti i corsi di laurea in ingegneria.

9. Almeno sei annualità sono da scegliersi in accordo con le tabelle *C*, i cui insegnamenti hanno la finalità di caratterizzare gli aspetti di base e professionali dei pertinenti settori dell'ingegneria.

10. Almeno cinque annualità sono da scegliersi dalla pertinente tabella *D*, i cui insegnamenti hanno l'obiettivo di fornire la cultura specifica e le competenze professionali generali dei singoli corsi di laurea.

11. Per i corsi di laurea intersettoriali le annualità vanno scelte, oltre che e tabella *E*, e in numero non inferiore a undici. In ogni caso la tabella *E* ha per i corsi di laurea intersettoriali le funzioni dell'insieme delle tabelle *C* e *D*.

12. Il consiglio di facoltà su proposta dei consigli delle strutture didattiche competenti delibera quali tra le restanti annualità rendere eventualmente obbligatorie sul piano della facoltà e quali organizzare in orientamenti locali.

13. Per ottenere l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame per un numero di annualità, scelte fra quelle previste nel manifesto annuale degli studi, pari a:

due annualità per l'iscrizione al secondo anno;

sei annualità per l'iscrizione al terzo anno;

undici annualità per l'iscrizione al quarto anno;

sedici annualità per l'iscrizione al quinto anno.

14. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'Ateneo anche facendo ricorso a tecniche e strumenti specifici.

Art. 20 *(Regolamento dei corsi di laurea)*. — 1. Il consiglio di facoltà determina, con il proprio regolamento didattico, in conformità al presente regolamento, l'articolazione dei corsi di laurea secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

2. In particolare, nel regolamento didattico della facoltà sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore scientifico-disciplinare di cui al precedente art. 19, e con l'indicazione delle denominazioni dei singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o integrati), della loro collocazione nei successivi periodi didattici e delle loro eventuali propedeuticità.

3. Andranno altresì specificati gli eventuali insegnamenti integrati con i loro moduli, le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalità dell'esame di laurea.

4. Per motivate esigenze didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a mezza annualità (da quaranta a sessanta ore).

5. Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, potranno essere utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi in frazioni di annualità, sino alla concorrenza massima di due annualità. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente esame, potrà essere ritenuta equivalente fino al massimo di una delle annualità previste per il conseguimento della laurea.

6. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi di esclusiva attività didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi il consiglio di facoltà distribuirà le attività didattiche tenendo anche presente la necessità degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo per lo studio individuale. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, la facoltà dovrà favorire l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate.

7. Le attività didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

8. Il consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica, in particolare per quegli studenti che per *iter* degli studi secondari o per altre motivazioni abbiano mostrato uno scarso livello di preparazione nelle scienze umane.

9. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente identità di programmi e di svolgimento, e quindi di docente.

10. Gli insegnamenti attivabili sono quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art 14 della legge n. 341/1990.

TABELLA *B* - Decreto 22 maggio 1995

ANNUALITÀ COMUNI A TUTTI I CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C A03X-A04A A01A-A01B A02B-S01A	Analisi matematica - Geometria Fisica matematica - Analisi numerica Logica matematica - Algebra Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A K05B	Sistemi di elaborazione delle informazioni Informatica	1
H15X-I27X P01A	Estimo - Ingegneria economico-gestionale Economia politica	1

TABELLA E.2 - Decreto 22 maggio 1995

ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI IL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE

Codifica	Denominazione del settore scientifico disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	1
I05A	Fisica tecnica industriale	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	2
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I17X	Elettrotecnica	
K01X-K03X	Elettronica - Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
A04B	Ricerca operativa	1
S02X	Statistica economica	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
I11X	Impianti industriali meccanici	1
I02C	Impianti e sistemi aerospaziali	1
I11X	Impianti industriali meccanici	
I15C	Impianti chimici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P02B	Economia e gestione delle imprese	

TABELLA C.1 - Decreto 22 maggio 1995

ANNUALITÀ COMUNI A TUTTI I CORSI DI LAUREA DEL SETTORE CIVILE

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01A-H01B	Idraulica - Costruzioni idrauliche	1
H06X	Geotecnica	1
H07A	Scienza delle costruzioni	1
H08A	Architettura tecnica	1
H11X	Disegno	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	2
I05B	Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1

TABELLA D.1.1 - Decreto 22 maggio 1995

ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI IL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01B-H01C	Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime	1
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti	1
H04X	Trasporti	1
H05X	Topografia e cartografia	1
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
H14A	Tecnica e pianificazione urbanistica	1
K04X	Automatica	

TABELLA C.2 - Decreto 22 maggio 1995

ANNUALITÀ COMUNI A TUTTI I CORSI DI LAUREA DEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	1
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I17X	Elettrotecnica	1
K01X	Elettronica	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

TABELLA D.2.2 - Decreto 22 maggio 1995

ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI IL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K01X	Elettronica	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K02X	Campi elettromagnetici	1
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1
K04X	Automatica	
K01X	Elettronica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	

TABELLA C.3 - Decreto 22 maggio 1995

ANNUALITÀ COMUNI A TUTTI I CORSI DI LAUREA DEL SETTORE INDUSTRIALE

Codifica	Denominazione del settore scientifico disciplinare	Annualità
H07A H07B	Scienza delle costruzioni Tecnica delle costruzioni	1
I05A-I05B I15B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale Principi di ingegneria chimica	1
I07X I09X	Meccanica applicata alle macchine Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I04A I04B-I04C	Propulsione aerospaziale Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X I14A I14B	Tecnologie e sistemi di lavorazione Scienza e tecnologia dei materiali Materiali macromolecolari	1
I17X I18X	Elettrotecnica Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
K01X K04X	Elettronica Automatica	1

TABELLA D.3.5 - Decreto 22 maggio 1995

ANNUALITÀ CARATTERIZZANTI IL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01A I03X	Idraulica Fluidodinamica	1
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I11X	Impianti industriali meccanici	1
I04B I06X I07X	Macchine a fluido Misure meccaniche e termiche Meccanica applicata alle macchine	1

Art. 21 *(Corsi di diploma universitario)* — 1. I corsi di diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse e in ingegneria logistica e della produzione hanno caratteristiche intersettoriali mentre gli altri corsi di diploma afferiscono ai seguenti settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e a distinti ambiti professionali:

1) settore civile: corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture;

2) settore industriale: corsi di diploma universitario in ingegneria chimica e in ingegneria meccanica;

3) settore dell'informazione: corso di diploma universitario in ingegneria elettronica.

2. Tali corsi di diploma universitario possono essere articolati in orientamenti, stabiliti dalla facoltà all'atto dell'emanazione del proprio regolamento didattico. Per ogni corso di diploma può essere costituito un unico consiglio, indipendentemente dal numero degli orientamenti.

3. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria ...», con la specificazione del corso di diploma seguito.

4. Obiettivo generale di ciascun corso di diploma è quello di formare tecnici con preparazione di livello universitario, qualificati anche per svolgere attività di supporto alla ricerca e per recepire e gestire l'innovazione adeguandosi all'evoluzione scientifica e tecnologica. Si richiede pertanto una buona formazione di base, rivolta, però, più agli aspetti applicativi che a quelli teorico-astratti; una preparazione ingegneristica a largo spettro, anche se orientata a un settore specifico; una formazione professionalizzante che addestri all'utilizzo delle conoscenze di base e ingegneristiche per la soluzione di problemi applicativi.

Art. 22 *(Accesso ai corsi di diploma universitario).* — 1. L'iscrizione ai corsi di diploma è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

2. Il numero degli iscritti al primo anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. In ogni caso, per realizzare una efficace attività didattica con

adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento dovrà avere un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

3. Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 23 (*Corsi di laurea e di diploma universitario affini*). — 1. Ai fini del proseguimento degli studi i corsi diploma di cui all'art. 21 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX [decreto 22 maggio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 1995, n. 166) e successive modificazioni e integrazioni].

2. Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti, o parte, degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi atti a completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

3. Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso non potrà in ogni caso essere superiore al terzo.

4. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma o da un corso di laurea ad un corso di diploma, sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguendo il criterio della loro utilità ai fini della formazione richiesta per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. La facoltà identificherà i modi più appropriati per consentire, sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, sia a quelli che abbiano interrotto gli studi nell'ambito di un corso di laurea in ingegneria, di completare i propri studi con il conseguimento di un diploma universitario.

5. I corsi di diploma e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

6. La facoltà, nel riconoscere gli studi di un corso di diploma per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati in misura tale che, per conseguire la laurea, il numero degli insegnamenti ulteriori, sia integrativi, sia propri del corso di laurea, non sia di norma superiore, rispettivamente, a quattro annualità e a quattordici annualità. Nel caso di proseguimento degli studi la facoltà dovrà quindi tenere presente i predetti vincoli nel formulare i relativi piani di studio.

Art. 24 (*Articolazione del corso degli studi*). — 1. La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria è stabilita in tre anni.

2. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento della facoltà.

3. Complessivamente l'attività didattica assistita comprende almeno duemilacento ore organizzate in trenta moduli didattici. Di esse, almeno cinquecento ore sono di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificati enti pubblici e privati, italiani e stranieri. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente valutazione, potrà essere ritenuta dal consiglio di facoltà equivalente, al massimo, a due moduli didattici.

4. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, ecc.) di almeno cinquanta ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà. La facoltà, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, seguirà criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali a un valore sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.

5. Le tabelle di cui all'art. 7 riportano per ciascun diploma universitario il numero dei moduli didattici e i relativi settori scientifico-disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici. La facoltà completerà le indicazioni, fino ai trenta moduli didattici, in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

6. L'esame finale di diploma consiste in una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un elaborato scritto.

Art. 25 (*Regolamento dei corsi di diploma universitario*). — 1. Il consiglio di facoltà determina, con il proprio regolamento didattico, in conformità al presente regolamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

2. In particolare, nel regolamento didattico della facoltà sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica assistita e di settore scientifico-disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

3. Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sara costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del diploma universitario, nel senso di differire dall'insegnamento omonimo utilizzato nel corso di laurea, occorre aggiungere alla sua denominazione la sigla (D.U.). Le denominazioni di insegnamenti integrati, formati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari differenti, saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di diploma non comporta necessariamente identità di programma e di svolgimento, e quindi di docente.

4. Nel regolamento didattico della facoltà sarà altresì indicata la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticità. Saranno inoltre specificate le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalità dell'esame finale di diploma.

5. Nel regolamento didattico della facoltà saranno infine riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi a un anno di corso successivo.

6. Il consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica; potrà altresì prevedere brevi corsi sulle norme e i principi del disegno tecnico per quegli studenti il cui *iter* degli studi precedenti non li abbia previsti.

7. La facoltà potrà inoltre prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà stessa. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'ateneo anche utilizzando uno dei moduli didattici a scelta.

Art. 26 (*Docenza*). — 1. La copertura dei moduli didattici attivati è attribuita dal consiglio di facoltà a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 ovvero, per affidamento, a professori di ruolo o a ricercatori confermati, sempre del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine.

2. Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne potranno essere affidati moduli didattici, con le modalità previste nello statuto dell'Università degli studi di Udine, a professori a contratto

Art. 27 (*Ordinamento dei corsi di diploma universitario*) — 1. I *curricula* dei diplomi universitari in ingegneria sono formulati con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportate le indicazioni di uno o più settori scientifico-disciplinari con il relativo numero di moduli didattici; quando necessario, è anche riportata una precisazione dei contenuti scientifico-professionali

2. Nella tabella *A* sono indicati i moduli didattici che concorrono a creare la cultura di base e le competenze anche strumentali, comuni a tutti i diplomi universitari in ingegneria.

3. Nelle tabelle *B* sono specificati i moduli didattici comuni a tutti i diplomi universitari di un medesimo settore, i quali hanno la finalità di caratterizzare gli aspetti di base e professionali di ciascuno dei tre settori dell'ingegneria rappresentati nella facoltà.

4. Nelle tabelle *C* sono riportati gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi di diploma, i quali hanno l'obiettivo di fornire la cultura specifica e le competenze professionali generali di ogni singolo corso

5. Per i corsi di diploma intersettoriali, le tabelle *D* unitamente alla tabella *A*, indicano l'ordinamento didattico complessivo.

6. Gli orientamenti di un corso di diploma hanno l'obiettivo di far approfondire, in un particolare campo sia competenze di tipo metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio. I moduli didattici in numero non inferiore a tre, sono scelti dalla facoltà, in accordo con l'obiettivo indicato, in fase di formulazione del proprio regolamento didattico.

TABELLA *A* - Decreto 31 marzo 1994

MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I D.U. IN INGEGNERIA

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A01C A03X-A04A A01A-A01B A02B-S01A	Analisi matematica - Geometria Fisica matematica - Analisi numerica Logica matematica - Algebra Probabilità e statistica matematica - Statistica	4	Matematica
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X I27X P01A	Estimo Ingegneria economico-gestionale Economia politica	1	Economia e gestione

TABELLA *D.2* - Decreto 31 marzo 1994

MODULI DIDATTICI SPECIFICI DEL D.U. IN INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
D01B-D01C D02B	Geologia stratigrafica - Geologia strutturale Geologia applicata	1	
D04B-H06X I16A I16B	Geofisica applicata - Geotecnica Ingegneria degli scavi e delle miniere Ingegneria delle materie prime	1	
H11X I09X	Disegno Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1	Rappresentazione
H05X	Topografia e cartografia	1	Rilevamento del territorio
H01A	Idraulica	1	Meccanica dei liquidi
H07A	Scienza delle costruzioni	1	Meccanica del continuo
I03X I07X	Fluidodinamica Meccanica applicata alle macchine	1	Meccanica dei fluidi e dei solidi
H01B-H01C I16C	Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime Idrocarburi e fluidi del sottosuolo	1	Fluidi del suolo e del sottosuolo
E03A-H02X	Ecologia - Ingegneria sanitaria-ambientale	1	Ingegn. ambientale ed ecologica
I15B	Principi di ingegneria chimica	1	Ingegneria chimica-ambientale
I12B-I15C I15E	Impianti nucleari - Impianti chimici Chimica industriale e tecnologica	1	Tecnica della sicurezza ambientale
I04C I05B	Sistemi e tecnologie energetici Fisica tecnica ambientale	1	Energetica
I17X-I19X	Elettrotecnica - Sistemi elettrici per l'energia	1	Fondamenti e impianti elettrici
K01X-K02X K03X-K04X	Elettronica - Campi elettromagnetici Telecomunicazioni - Automatica	1	Principi di ingegneria dell'informazione

+ 7 moduli didattici da definire in sede locale.

TABELLA *D*.4 - Decreto 31 marzo 1994

MODULI DIDATTICI SPECIFICI DEL D.U IN INGEGNERIA LOGISTICA E DELLA PRODUZIONE

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
H07A I08A	Scienza delle costruzioni Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1	Meccanica dei solidi
I05A	Fisica tecnica industriale	1	
I07X I09X	Meccanica applicata alle macchine Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1	
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	2	
I11X	Impianti industriali meccanici	1	Logistica
I17X I18X I19X	Elettrotecnica Convertitori, macchine e azionamenti elettrici Sistemi elettrici per l'energia	1	Principi, azionamenti e impianti elettrici
K01X	Elettronica	1	Apparati e strumentazione
K04X K05A	Automatica Sistemi di elaborazione delle informazioni	2	
A04B	Ricerca operativa	1	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1	
I04C I19X	Sistemi e tecnologie energetici Sistemi elettrici per l'energia	1	Gestione industriale dell'energia
I02C I11X I15C I19X	Impianti e sistemi aerospaziali Impianti industriali meccanici Impianti chimici Sistemi elettrici per l'energia	1	Gestione degli impianti industriali

+ 7 moduli didattici da definire in sede locale.

TABELLA *B*.1 - Decreto del 31 marzo 1994

MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I D.U. DEL SETTORE CIVILE

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
H01A H01B-H01C	Idraulica Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime	1	
D02B H06X	Geologia applicata Geotecnica	1	
H07A	Scienza delle costruzioni	1	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1	
H11X	Disegno	1	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1	

TABELLA *C*.1.1 - Decreto del 31 marzo 1994

MODULI DIDATTICI SPECIFICI DEL D.U. IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
H01A H01B H01C	Idraulica Costruzioni idrauliche Costruzioni marittime	1	
H02X	Ingegneria sanitaria-ambientale	1	
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti	1	
H04X	Trasporti	1	
H05X	Topografia e cartografia	1	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I17X I18X I19X	Elettrotecnica Convertitori, macchine e azionamenti elettrici Sistemi elettrici per l'energia	1	Elettrotecnica e sue applicazioni

\+ 7 moduli didattici da definire in sede locale.

TABELLA *B*.2 - Decreto 31 marzo 1994

MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I D.U. DEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
I17X	Elettrotecnica	1	
K01X	Elettronica	1	
K02X K03X	Campi elettromagnetici Telecomunicazioni	1	
K04X	Automatica	1	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2	

TABELLA *C*.2.2 - Decreto 31 marzo 1994

MODULI DIDATTICI SPECIFICI DEL D.U. IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
K01X	Elettronica	4	Componenti, circuiti e tecnologie
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1	
K02X	Campi elettromagnetici	1	
K03X	Telecomunicazioni	1	
K04X K02X K03X	Automatica Campi elettromagnetici Telecomunicazioni	1	

\+ 7 moduli didattici da definire in sede locale.

TABELLA *B*.3 - Decreto 31 marzo 1994
MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I D.U. DEL SETTORE INDUSTRIALE

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
H07A I08A	Scienza delle costruzioni Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1	Meccanica dei solidi
I07X I09X	Meccanica applicata alle macchine Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1	
I05A I03X I15B	Fisica tecnica industriale Fluidodinamica Principi di ingegneria chimica	1	Termodinamica e trasmissione del calore
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1	Sistemi energetici
I17X	Elettrotecnica	1	Principi e applicazioni
I10X I13X I14A I18X I19X	Tecnologie e sistemi di lavorazione Metallurgia Scienza e tecnologia dei materiali Convertitori, macchine e azionamenfi elettrici Sistemi elettrici per l'energia	1	Materiali e relative tecnologie

TABELLA *C*.3.2 - Decreto 31 marzo 1994
MODULI DIDATTICI SPECIFICI DEL D.U. IN INGEGNERIA CHIMICA

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
C05X	Chimica organica	1	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1	
I15C	Impianti chimici	2	
I15D	Teoria dello sviluppo dei processi chimici	1	
I15E	Chimica industriale e tecnologica	2	

+ 8 moduli didattici da definire in sede locale.

TABELLA *C*.3.5 - Decreto 31 marzo 1994
MODULI DIDATTICI SPECIFICI DEL D.U. IN INGEGNERIA MECCANICA

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
H01A I03X	Idraulica Fluidodinamica	1	Meccanica dei fluidi
I04B	Macchine a fluido	1	
I05A	Fisica tecnica industriale	1	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1	
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1	
I11X	Impianti industriali meccanici	1	
I17X I18X	Elettrotecnica Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1	Azionamenti elettrici

+ 7 moduli didattici da definire in sede locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 14 ottobre 1996

Il rettore: STRASSOLDO

96A8217

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 20 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1878, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà di lettere e filosofia seduta del 28 febbraio 1996, senato accademico con seduta del 17 giugno 1996, consiglio di amminstrazione 11 luglio 1996);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 10 ottobre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'ordinamento didattico del corso, di laurea in filosofia di cui alla tabella XIII dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XIII pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1995.

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA

«Art. 1 *(Afferenza e accesso)*. — Il corso di laurea in filosofia è istituito nella facoltà di lettere e filosofia. L'iscrizione al corso di laurea è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 2 *(Durata, articolazione e finalità del corso di laurea)*. — Il corso di laurea in filosofia ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e critici, finalizzati alla ricerca e alla specializzazione filosofica, utili tanto per lo svolgimento di attività che impegnano il linguaggio e le applicazioni proprie dell'indagine filosofica, quanto per l'eventuale prosecuzione degli studi in Italia e all'estero nei settori scientifico-disciplinari che richiedono una preparazione filosofica.

La durata degli studi del corso di laurea in filosofia è fissata in quattro anni, strutturati in due bienni (biennio propedeutico-formativo e biennio specialistico). Il biennio propedeutico comprende un primo nucleo di discipline filosofiche costitutive, che caratterizzano la struttura portante del corso di laurea, ed un secondo nucleo di discipline appartenenti ad altri settori umanistici, che consentano sia il completamento della formazione culturale e professionale di base, sia il mantenimento dell'intersettorialità con gli altri corsi di laurea della facoltà di lettere. Il biennio specialistico può essere organizzato per indirizzi, con delibere del consiglio di corso di laurea.

Art. 3 *(Organizzazione degli studi)*. — Il piano di studi prevede 21 insegnamenti annuali (11 insegnamenti nel primo biennio e 10 nel secondo), oltre che una prova scritta su testi filosofici da sostenere non prima del secondo anno.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre avere superato tutte le prove d'esame incluse nel piano di studio e avere ottenuto un giudizio positivo nelle esercitazioni di pratica testuale istituite e coordinate dal consiglio di corso di laurea. Le esercitazioni di pratica testuale su testi filosofici in lingua originale, da svolgere nel biennio specialistico per una durata non inferiore alle 50 ore, sono stabilite con modalità specifiche, in sede di programmazione didattica, all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea indica fino a cinque insegnamenti fra quelli previsti nel primo biennio da considerare propedeutici ai fini dell'ammissione agli esami di profitto degli insegnamenti del secondo biennio.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi scelto dallo studente, secondo le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 4 *(Norme generali transitorie)*. — In attesa dell'entrata in vigore dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, le funzioni del consiglio di corso di laurea in filosofia, sono esercitate dal consiglio della facoltà di lettere, che delibera su proposta del consiglio di corso di laurea.

Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento del consiglio di corso di laurea e, in mancanza di essi o in attesa della loro emanazione, lo statuto, devono attenersi per quanto concerne la laurea in filosofia alle norme indicate nel *curriculum* didattico che segue.

Art. 5 (Curriculum *didattico*).

Primo biennio

Sei insegnamenti filosofici da scegliere all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M07A Fiosofia teoretica
M07B Logica e filosofia della scienza
M07C Filosofia morale
M07D Estetica
M07E Filosofia del linguaggio
M08A Storia della filosofia
M08B Storia della filosofia antica

M08C Storia della filosofia medievale

M08D Storia della filosofia arabo-islamica

M08E Storia della scienza
purché sia garantita la presenza fra essi di storia della filosofia, filosofia teoretica e filosofia morale.

Un insegnamento a scelta all'interno dei settori scientifico disciplinari: M09A (Pedagogia generale), M10A (Psicologia generale) e M11A (Psicologia dello sviluppo e dell'educazione).

Un insegnamento a scelta (in ambiti storici distinti) all'interno dei settori scientifico-disciplinari L02A (Storia greca), L02B (Storia romana), M01X (Storia medievale), M02A (Storia moderna), M04X (Storia contemporanea).

Un insegnamento a scelta all'interno dei settori scientifico-disciplinari: L12A (Letteratura italiana), L12B (Letteratura italiana moderna e contemporanea), L12C (Critica letteraria), L12D (Letterature comparate), L12E (Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale).

Un insegnamento di lingua straniera (il Consiglio di corso di laurea dovrà garantire l'attivazione di almeno due tra le seguenti lingue straniere: lingua francese, lingua inglese, lingua tedesca e lingua spagnola); l'esame di lingua straniera dovrà essere svolto su testi filosofici.

Secondo biennio

Sei insegnamenti dà scegliere all'interno delle seguenti aree scientifico-disciplinari:

a) area storico-filosofica;

b) area filosofico-teorica;

c) area logico-epistemologica;

d) area semiotico linguistica.

Quattro insegnamenti da scegliere all'interno delle seguenti aree scientifico-disciplinari:

a) area delle scienze umane;

b) area storica (insegnamenti diversi da quelli del primo biennio);

c) area delle scienze del linguaggio e della comunicazione;

d) area scientifica.

Una prova scritta di un commento ad un testo classico di filosofia. La preparazione della prova potrà essere curata con seminari organizzati nell'ambito delle attività didattiche integrative istituite e coordinate dal consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea potrà organizzare il biennio specialistico per indirizzi, potrà altresì accogliere proposte individuali di sostituzioni o integrazione delle seguenti aree (scienze umane, storica, scienze del linguaggio e della comunicazione) con non più di quattro insegnamenti di altre aree, anche esterne a quelle insegnate nel corso di laurea e nella facoltà purché la scelta sia culturalmente e professionalmente qualificata ed organica all'intero piano di studio.

Il consiglio di corso di laurea istituisce, all'inizio di ogni anno accademico, esercitazioni di pratica testuale, fissando preliminarmente i classici oggetto delle stesse e le relative modalità di valutazione; la scelta di tali classici dovrà essere effettuata in ambiti cronologici e disciplinari differenziati.

L'eventuale articolazione per indirizzi del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di Laurea, sono determinati dal consiglio di corso di laurea.

Art. 6 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di corso di laurea disciplina, con regolamento, le materie di cui all'art, 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano degli studi ufficiali del corso di laurea stesso, comprendente la denominazioni degli insegnamenti da attivare:

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento, che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziarne più esattamente il livello o i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno di piano di studio individuali.

Art. 7 *(Ripartizioni disciplinari)*. — I settori disciplinari, ai quali fare riferimento, sono quelli inseriti nel presente articolo:

AREA - Storico-filosifica:

M08A (Storia della filosofia)

M08B (Storia della filosofia antica)

M08C (Storia della filosofia medievale)

M08D (Storia della filosofia arabo-islamica)

M08E (Storia della scienza).

AREA - Filosofico-teorica:

M07A (Filosofia teoretica)

M07C (Filosofia morale)

M07D (Estetica)

N20X (Filosofia del diritto)

Q01A (Filosofia politica)

AREA - Logico-epistemologica:
M07B (Logica e filosofia della scienza)
M08E (Storia della scienza)

AREA - Semiotico-linguistica:
L09A (Giottologia e linguistica)
M07E (Filosofia del linguaggio).

AREA - Delle scienze umane:
M05X (Discipline demoetnoantropologiche)
M09A (Pedagogia generale)
M09B (Storia della pedagogia)
M10A (Psicologia generale)
M11A (Psicologia dello sviluppo e dell'educazione)
P10A (Economia politica)
Q05A (Sociologia generale)

AREA - Storica
L02A (Storia greca)
L02B (Storia romana)
M01X (Storia medievale)
M02A (Storia moderna)
M03B (Storia del cristianesimo e delle chiese)
M03C (Storia del cristianesimo antico e medievale)
M03D (Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo)
M03B (Storia dei cristianesimo e delle chiese)
M04X (Storia contemporanea)
P01D (Storia del pensiero economico)
Q01B (Storia delle dottrine politiche)

AREA - Delle scienze del linguaggio e della comunicazione:
L12D (Letterature comparate)
L26A (Discipline dello spettacolo)
L26B (Cinema e fotografia)
Q05B (Sociologia dei processi culturali e comunicativi)

AREA - Scientifica:
A01A (Logica matematica)
A02A (Analisi matematica)
A02D (Matematiche complementari)
B02A (Fisica teorica)
B02B (Metodi matematici della fisica)
K05A (Sistemi di elaborazione di formazioni)
K05B (Informatica)
K05C (Cibernetica).

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 20 novembre 1996

Il rettore

96A8219

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n 1090 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995 contenente la nuova tabella XXIX relativa ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta dell'11 ottobre 1996;

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 210 a 218 compreso, relativi alla facoltà di ingegneria sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 210 *(Corsi di laurea, obiettivi)*. — 1. La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

nel settore civile: in ingegneria civile;

nel settore industriale: in ingegneria dei materiali;

nel settore dell'informazione: in ingegneria elettronica.

2. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria ....» con la specificazione del corso di laurea seguito.

3. Obiettivo generale di ciascun corso di laurea è quello di formare tecnici di elevata preparazione, qualificati per svolgere e gestire le attività connesse con la ricerca e la progettazione e per promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica.

4. L'iscrizione ai corsi di laurea è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Art. 211 *(Indirizzi dei corsi di laurea)*. — 1. Allo scopo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio, i corsi di laurea di cui all'art. 210 possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati oltre che in orientamenti locali definiti dalla facoltà nel regolamento dei corsi di laurea.

Indirizzi del corso di laurea in:

Ingegneria civile:

1) edile;
2) geotecnica;
3) idraulica;
4) strutture;
5) trasporti.

Ingegneria elettronica:

1) biomedica;
2) calcolatori elettronici;
3) controlli automatici;
4) microelettronica;
5) strumentazione;
6) telecomunicazioni.

2. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Art. 212 *(Ordinamento dei corsi di laurea)*. — 1. La durata dei corsi di laurea è stabilita in cinque anni.

2. L'attività didattica assistita di ciascun corso di laurea comprende almeno 3000 ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.).

3. L'attività didattica è organizzata sulla base della «annualità», intesa come corso di insegnamento, monodisciplinare o integrato, comprendente in ogni caso non meno di 80 ore di attività didattica assistita. Il corso di insegnamento integrato è costituito da un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 20 ore, affidati a docenti diversi.

4. Per favorire la partecipazione attiva dello studente ai corsi di insegnamento ed alle connesse attività di laboratorio e progettuali, le classi di insegnamento, compatibilmente con le risorse disponibili sono di norma limitate a non più di 100 studenti.

Art. 213 *(Iscrizione agli anni di corso, esame di laurea)*. — 1. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente deve aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un totale di annualità pari a:

2 annualità per l'iscrizione al secondo anno;

6 annualità per l'iscrizione al terzo anno;

11 annualità per l'iscrizione al quarto anno;

16 annualità per l'iscrizione al quinto anno.

2. Qualora non abbia ottenuto il previsto numero minimo di attestazioni di frequenza, lo studente deve iscriversi come ripetente; se, avendo ottenuto le richieste attestazioni di frequenza, non ha superato il previsto numero minimo di esami, lo studente può iscriversi come fuori corso o come ripetente.

3. Durante il primo triennio di corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento sono definite dalla facoltà.

Particolari corsi di insegnamento delle lingue possono essere istituiti dall'Ateneo anche facendo ricorso a tecniche e strumenti specifici.

4. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver frequentato e superato gli esami di ventotto annualità.

5. L'esame di laurea consiste in prove intese ad accertare l'organica formazione di base del candidato e la sua preparazione scientifica e tecnica nel corso di laurea prescelto anche attraverso la discussione di una tesi di laurea o di elaborati attinenti alle materie del corso di laurea, svolti sotto il controllo di uno o più relatori, di regola scelti tra i docenti della facoltà.

Art. 214 *(Regolamento dei corsi di laurea)*. — 1. Il consiglio di facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, determina con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di laurea secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

2. In particolare, nel regolamento è indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore scientifico-disciplinare di cui al precedente art. 213 ed ai successivi articoli 216, 217, 218, con l'indicazione delle denominazioni dei singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o integrati), della loro collocazione nei successivi periodi didattici e delle loro eventuali propedeuticità.

3. Vanno altresì specificati gli eventuali insegnamenti integrati con i loro moduli, le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalità dell'esame di laurea.

4. Per motivate esigenze didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a mezza annualità (da 40 a 60 ore).

5. Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, possono essere utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi in frazioni di annualità sino alla concorrenza massima di due annualità. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente esame, può essere ritenuta equivalente fino al massimo di una delle annualità previste per il conseguimento della laurea.

6. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi di esclusiva attività didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi le attività didattiche devono essere distribuite tenendo anche presente la necessità degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo per lo studio individuale.

Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, la facoltà deve favorire l'effettuazione di *stages* e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extra-universitari sia presso imprese e industrie qualificate.

7. Le attività didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

8. Il consiglio di facoltà può prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica, in particolare per quegli studenti che per *iter* degli studi secondari o per altre motivazioni abbiano mostrato uno scarso livello di preparazione nelle scienze umane.

9. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente identità di programmi e di svolgimento, e quindi di docente.

10. Gli insegnamenti attivabili sono quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 314/1990.

Art. 215 (*Revisione periodica dell'ordinamento*). — In occasione dei piani di sviluppo dell'Università l'ordinamento didattico dei corsi di laurea può essere modificato e integrato secondo le procedure dell'art. 9 della legge n. 341 1990.

Art. 216 (*Annualità del corso di laurea in ingegneria civile* — Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 213 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari:

4ª annualità:
A01A Logica matematica,
A01B Algebra,
A01C Geometria,
A02A - Analisi matematica,
A03X - Fisica matematica,
A04A - Analisi numerica,
A02B Probabilità e statistica matematica,
S01A - Statistica,

1ª annualità:
B01A - Fisica generale;

1ª annualità.
B01A - Fisica generale;
B03X - Struttura della materia,

1ª annualità:
C06X - Chimica;

1ª annualità.
K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni,
K05B - Informatica:

1ª annualità·
H15X - Estimo;
I27X - Ingegneria economico-gestionale;
P01A - Economia politica;

Almeno 6 annualità sono da scegliere tra le seguenti:

1ª annualità:
H01A - Idraulica;
H01B - Costruzioni idrauliche,

1ª annualità.
H06X - Geotecnica;

1ª annualità:
H07A - Scienza delle costruzioni,

1ª annualità:
H08A - Architettura tecnica;

1ª annualità·
H11X - Disegno,

2ª annualità:
I04C - Sistemi e tecnologie energetici,
I05B - Fisica tecnica ambientale;
I07X - Meccanica applicata alle macchine;
I17X - Elettrotecnica;
I18X - Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici;

1ª annualità.
I14A - Scienza e tecnologia dei materiali.

Almeno 5 annualità sono da scegliere tra le seguenti:

1ª annualità:
H01B - Costruzioni idrauliche;
H01C - Costruzioni marittime;

1ª annualità:
H03X - Strade, ferrovie ed aeroporti,

1ª annualità:
H04X - Trasporti;

1ª annualità:
H05X - Topografia e cartografia;

ª annualità
H07B - Tecnica delle costruzioni;

1ª annualità
H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;
K04X Automatica.

Sono, inoltre, obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

per l'indirizzo edile

1ª annualità:
H11X- Disegno;

1ª annualità:
H12X - Storia dell'architettura,

1ª annualità:
H08A- Architettura tecnica

1ª annualità:
H01A- Composizione architettonica e urbana,

per l'indirizzo geotecnica:

2ª annualità:
H06X- Geotecnica;

1ª annualità:
D02B- Geologia applicata,
H07A- Scienza delle costruzioni;
H07B- Tecnica delle costruzioni;

per l'indirizzo idraulica:

1ª annualità:
H01A - Idraulica;

1ª annualità:
H01B - Costruzioni idrauliche;

1ª annualità:
H02X - Ingegneria sanitaria-ambientale;

per l'indirizzo strutture:

2ª annualità:
H07A - Scienza delle costruzioni;

1ª annualità:
H07B - Tecnica delle costruzioni;

per l'indirizzo trasporti:

2ª annualità:
H03X - Strade, ferrovie aeroporti;

1ª annualità:
H04X - Trasporti.

Art. 217 (*Annualità del corso di laurea in ingegneria dei materiali*). — Per il conseguimento della laurea in ingegneria dei materiali, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 213, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari.

4ª annualità.
A01A- Logica matematica,
A01B - Algebra;
A01C- Geometria;
A02A- Analisi matematica,
A03X- Fisica matematica;
A04A - Analisi numerica;
A02B - Probabilità e statistica matematica,
S01A - Statistica,

1ª annualità:
B01A - Fisica generale;

1ª annualità:
B01A- Fisica generale;
B03X - Struttura della materia;

1ª annualità:
C06X - Chimica;

1ª annualità:
K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B - Informatica;

1ª annualità:
H15X - Estimo;
I27X - Ingegneria economico-gestionale;
P01A - Economia politica;

Almeno 6 annualità sono da scegliere tra le seguenti:

1ª annualità:
H07A - Scienza delle costruzioni;
H07B - Tecnica delle costruzioni;

1ª annualità:
I05A - Fisica tecnica industriale;
I05B - Fisica tecnica ambientale;
I15B - Principi di ingegneria chimica;

1ª annualità:
I07X - Meccanica applicata alle macchine;
I09X - Disegni e metodi dell'ingegneria industriale;

1ª annualità:
I04A - Propulsione aerospaziale;
I04B - Macchine a fluido;
I04C - Sistemi e tecnologie energetici;

1ª annualità:
I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione;
I14A - Scienza e tecnologia dei materiali;
I14B - Materiali macromolecolari;

1ª annualità:
I17X - Elettrotecnica;
I18X - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici;

1ª annualità:
K01X - Elettronica;
K04X - Automatica.

Almeno 5 annualità sono da scegliere tra le seguenti:

1ª annualità:
B03X - Struttura delle materie;
I15A - Chimica fisica applicata;

1ª annualità:
I13X - Metallurgia;

1ª annualità:
I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione;
I14A - Scienza e tecnologia dei materiali;

1ª annualità:
I06X - Misure meccaniche e termiche;
I08A - Progettazioni meccaniche e costruzione di macchine;

1ª annualità:
I17X - Elettrotecnica;
K10X - Misure elettriche ed elettroniche;

1ª annualità:
I11X - Impianti industriali meccanici;
I13X - Metallurgia;
I15X - Impianti chimici.

Art. 218 (*Annualità del corso di laurea in ingegneria elettronica*). — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica, tra le annualità previste nel

rispetto del precedente art. 213, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari:

4ª annualità:
A01A - Logica matematica;
A01B - Algebra;
A01C - Geometria;
A02A - Analisi matematica;
A03X - Fisica matematica;
A04A - Analisi numerica;
A02B - Probabilità e statistica matematica;
S01A - Statistica;

1ª annualità:
B01A - Fisica generale;

1ª annualità:
B01A - Fisica generale;
B03X - Struttura della materia;

1ª annualità:
C06X - Chimica;

1ª annualità:
K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B - Informatica;

1ª annualità:
H15X - Estimo;
I27X - Ingegneria economico-gestionale;
P01A - Economia politica;

1ª annualità:
H07A - Scienza delle costruzioni;
I04B - Macchine a fluido;
I04C - Sistemi e tecnologie energetici;
I05A - Fisica tecnica industriale;
I05B - Fisica tecnica ambientale;
I07X - Meccanica applicata alle macchine;

1° annualità:
I17X - Elettrotecnica;

2ª annualità:
K01X - Elettronica;

2ª annualità:
K03X - Telecomunicazioni;

1ª annualità:
K04X - Automatica;

1ª annualità:
K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;

1ª annualità:
K02X - Campi elettromagnetici;

1ª annualità:
K10X - Misure elettriche ed elettroniche;
K04X - Automatica;

1ª annualità:
K01X - Elettronica;
K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Sono, inoltre, obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

per l'indirizzo biomedica:

2ª annualità:
K06X - Bioingegneria elettronica;

1ª annualità:
K04X - Automatica;
K05C - Cibernetica;

per l'indirizzo calcolatori elettronici:

2ª annualità:
K05A - Sistemi di elaborazione dell'informazione;

1ª annualità:
K01X - Elettronica;
K03X - Telecomunicazioni;

per l'indirizzo controlli automatici:

2ª annualità:
K04X - Automatica;

1ª annualità:
K01X - Elettronica;
K10X - Misure elettriche ed elettroniche;

per l'indirizzo microelettronica:

2ª annualità:
K01X - Elettronica;

1ª annualità:
I17X - Elettrotecnica;
I18X - Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici;

per l'indirizzo strumentazione:

2ª annualità:
K10X - Misure elettriche ed elettroniche;

1ª annualità:
K01X - Elettronica;
K02X - Campi elettromagnetici;

per l'indirizzo telecomunicazioni:

2ª annualità:
K03X - Telecomunicazioni;

1ª annualità.
K02X - Campi elettromagnetici.

Art. 219 *(Norma transitoria).* — All'atto dell'entrata in vigore del presente ordinamento, gli studenti già iscritti ad anni di corso successivi al primo potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. Gli studenti che lo richiedano potranno essere ammessi a proseguire gli studi secondo il nuovo ordinamento, purchè tale opzione sia esercitata entro un termine pari alla durata legale del corso degli studi. I competenti consigli di corso di laurea stabiliranno le condizioni in base alle quali il *curriculum* didattico già seguito sarà reso compatibile con quello previsto dal nuovo ordinamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 31 ottobre 1996

Il rettore

96A8218

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso relativo alla pubblicazione delle integrazioni relative al bilancio finanziario consuntivo del Partito sardo d'azione per l'anno 1992, nonché del rapporto integrativo del Comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

La Camera dei deputati rende noto che sono stati trasmessi al Ministero di grazia e giustizia le integrazioni relative al bilancio finanziario consuntivo del Partito sardo d'azione per l'anno 1992, nonché il rapporto integrativo del Comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, per la pubblicazione, a norma del medesimo articolo, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 16 dicembre 1996.

96A8203

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Società italiana autori ed editori, in Roma ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1996, registrato alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'8 novembre 1996 al n. 1240/I, la S.I.A.E. è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 284.752.000, una unità immobiliare facente parte dello stabile sito in Arezzo, viale XXV Aprile n. 38, da destinare agli uffici della propria filiale di Arezzo, come da atto stipulato in data 7 luglio 1989, repertorio 27.361, dal dott. Paolo Bucciarelli Ducci, notaio in Arezzo.

96A8204

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Moggio Udinese

Con decreto 13 agosto 1996, n. TA-109/LW, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, ex roggia demaniale, sito in comune di Moggio Udinese (Udine), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 80, map.li n. 1624 e n. 1625, della superficie complessiva di Ha 0.01.31, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato in data 13 aprile 1994, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Udine che fa parte integrante del citato decreto.

96A8210

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione C.O.A. Coldiretti ortofrutticoli associati, in Crotone

Con decreto ministeriale del 19 novembre 1996, n. 9696898, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione C.O.A. - Coldiretti ortofrutticoli associati, con sede in Crotone, adottato in data 12 luglio 1996 con atto notarile del notaio Aldo Cerrelli, repertorio n. 141.818.

Con la predetta modifica, l'Associazione ha variato la ragione sociale in «A P O A. Demetra», trasferito la sede legale a Crotone, località Mutrò e delimitato la propria zona di operatività alle province di Crotone e Catanzaro.

96A8209

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 dicembre 1996

Dollaro USA	1519,15
ECU	1909,57
Marco tedesco	991,81
Franco francese	293,50
Lira sterlina	2499,00
Fiorino olandese	884,25
Franco belga	48,116
Peseta spagnola	11,775
Corona danese	259,00
Lira irlandese	2511,00
Dracma greca	6,283
Escudo portoghese	9,815
Dollaro canadese	1114,24
Yen giapponese	13,543
Franco svizzero	1172,09
Scellino austriaco	140,98
Corona norvegese	236,65
Corona svedese	225,13
Marco finlandese	331,84
Dollaro australiano	1210,76

96A8281

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, registrato alla Ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 507/M, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

MARTELLI Antonio, nato il 9 gennaio 1911 a Polinago. — Sensibile al grido di dolore della Patria invasa dai tedeschi, dopo l'8 settembre 1943, nonostante la mutilazione subita per ferita contratta sul fronte jugoslavo nel 1942, affrontava l'aspra vita del partigiano combattendo eroicamente per la libertà ed indipendenza dell'Italia. Catturato dai tedeschi, rinchiuso nelle carceri di Modena e lungamente torturato, venne barbaramente ucciso per rappresaglia con altri 20 compagni di lotta nella Piazza Grande di Modena. Fulgido esempio di attaccamento al dovere, che per riscattare l'onore del soldato italiano seppe, con dignità, offrire in olocausto alla Patria la sua giovane esistenza. — Modena 30 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, registrato alla Ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 508/M, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

MASCIOLI Stefano, nato l'11 marzo 1902 a Monte Argentario. — Maggiore di Fanteria in s.p.e. Mascioli Stefano, nel settembre del 1943, compreso dalla necessità di schierarsi contro i tedeschi e di reagire con i suoi mitraglieri contro le prepotenti forze della barbarie, pur dovendo lasciare al Nord Italia la moglie ed i bambini, decise di percorrere la via dell'onore militare tentando di passare le linee nemiche per ricongiungersi ai compagni combattenti nel Sud Italia.

Nella città di Roma entrò a far parte del Fronte Militare Clandestino della Resistenza dove si distinse per fede, capacità, coraggio, entusiasmo e audacia.

Arrestato dai fascisti repubblichini, venne rinchiuso per diversi mesi nel carcere di Regina Coeli, dove venne sottoposto a insulti, inumane sevizie e percosse perché continuava a rifiutarsi di rivelare fatti e notizie sulla Resistenza Militare Clandestina in Roma.

Dopo la liberazione della città di Roma da parte degli Alleati - 4 giugno 1944 — entrava a far parte del Corpo Italiano di Liberazione (Gruppo da combattimento «Cremona») dove partecipava alla lotta contro i tedeschi e fascisti fino alla vittoria. Fulgido esempio di decisione, di coraggio, sprezzo del pericolo e alto sentimento del dovere. — Fronte Militare Clandestino della Resistenza in Roma, 1° gennaio 1944 - 4 giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, registrato alla Ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 395/P, è concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

PELLICCIA Nello, nato il 25 giugno 1922 a Pontremoli. — Partigiano combattente nella formazione della II Brigata Julia, durante un attacco effettuato dalla Brigata alla città di Barge, balzava all'attacco primo fra i primi e tenacemente rimaneva sulle posizioni assegnategli tenendole fino all'estremo con intrepido coraggio.

Fulgido esempio di decisione, di ardimento, di sana iniziativa ed audacia. — Appennino Parmense, 3 aprile 1944 - 25 aprile 1945.

96A8206

Rettifica di decreto di conferimento di decorazione al valor militare

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1996, il regio decreto 7 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1940, registro n. 11, foglio n. 66, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 1941, disp. 33, pag. 2052, col quale fu concessa la Croce al valor militare a De Cicco Franco di Antonio e di Chiriaco Grazia, da Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), è modificato nel senso che il nome ed il luogo di nascita sono:

Francesco e non Franco,

Campo Calabro e non Villa S. Giovanni.

96A8207

Rettifica di decreto di conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 13 novembre 1996, il decreto ministeriale 31 maggio 1994, n. 96, con il quale è stata conferita la croce d'argento al merito dell'Esercito al gen. D. CC. Vincenzo Oresta, è modificato nel senso che l'onorificenza predetta è conferita all'ufficiale nel grado di gen. C. A. CC, anziché in quello di gen. D. CC.

96A8208

MINISTERO DELLA SANITÀ

Variazione di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano NUVELLE

Provvedimento variazione AIC/UAC n. 23/1996 dell'8 novembre 1996

Variazione di A.I.C. - Specialità medicinale NUVELLE:

1) aggiornamento degli stampati per inserimento concessionario per la vendita, autorizza l'inserimento della frase «Concessionario per la vendita: FARMADES - S.p.a., via Tor Cervara, 282 - Roma», nel testo dell'etichetta esterna e del foglio illustrativo già approvati in occasione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, disposta con proprio decreto AIC/UAC n. 21/1996 del 31 maggio 1996, della specialità medicinale NUVELLE con A.I.C. n. 032780013 (in base 10) 0Z8CRF (in base 32) nella disposizione e con i caratteri di cui agli allegati parte integrante del presente decreto.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento dovranno essere commercializzate le confezioni aventi l'etichetta esterna e il foglio illustrativo con le modifiche di cui sopra, i lotti già prodotti della specialità medicinale NUVELLE e recanti i precedenti foglio illustrativo ed etichetta esterna potranno essere distribuiti fino allo smaltimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8169

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 176 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «MEFLOSYL» soluzione iniettabile, nelle confezioni: flacone da 100 ml e 50 ml.

Titolare A.I.C.: Società Solvay Veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, strada Manara, 25/A, codice fiscale 00278930490.

Modifica apportata.

Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Pharma Hameln GmbH nello stabilimento sito in Hameln (Germania).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 177 dell'11 novembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «DUODOXAL» lattazione sospensione endomammaria, nelle confezioni da 12 e 100 tubi-siringa da 5 g

Titolare A.I.C. Società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Modifiche apportate

Denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora denominata NEO-DUODOXAL lattazione.

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi invariati;

altri componenti: d-l alfa tocoferolo, olio di cocco idrogenato, olio di cocco frazionato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Tempi di sospensione: le carni degli alimenti trattati possono essere destinate all'alimentazione umana purché al momento della macellazione siano trascorsi almeno cinque giorni dall'ultimo trattamento. Il latte può essere utilizzato per l'alimentazione umana purché siano trascorse almeno 48 ore (pari a 4 mungiture) per i bovini e 96 ore (pari a 8 mungiture) per gli ovini dall'ultimo trattamento. Le carni di animali morti, o macellati d'urgenza, in corso di trattamento non potranno essere destinate all'alimentazione umana.

Numeri di A.I.C.: alle sottoelencate confezioni della specialità medicinale per uso veterinario stessa vengono ora assegnati i numeri di A.I.C. riportati a fianco di ciascuna di esse:

12 tubi siringa da 5 g numero di A.I.C. 102060011;

100 tubi-siringa da 5 g. numero di A.I.C. 102060050.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa aventi la denominazione, la composizione ed i tempi di sospensione precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Decreto n. 178 del 12 novembre 1996

Specialità medicinali per uso veterinario «DISTROBIAN» soluzione iniettabile (flaconi da 25 a 100 ml), «FERADIT» iniettabile (flaconi da 50 a 100 ml), «LABIHDRO AD3E 100N» soluzione iniettabile (flaconi da 50 e 100 ml).

Titolare A.I.C.: società estera Labiana Analitica S.A. di Les Fonts de Terrassa - Barcellona (Spagna), rappresentata in Italia dalla società Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sumirago (VA), via A. De Gasperi, 47, codice fiscale 00718850159

Modifiche apportate

Titolare A.I.C. Nuovo Titolare A.I.C.: Basf Labiana S.A. di Les Fonts de Terrassa (Spagna), rappresentata in Italia dalla Società VAAS S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Capocolle di Bertinoro (FO), via Siena, 268, codice fiscale 00876330408.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Les Fonts de Terrassa (Spagna)

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A8205

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 21552 del 22 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 17 giugno 1996 al 16 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sad Plastic, con sede in S. Nicolò a Tordino (Teramo) e unità di Savignano sul Rubicone (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unità, su un organico complessivo di n. 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sad Plastic, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21553 del 22 ottobre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sad Plastic, con sede in S. Nicolò a Tordino (Teramo) e unità di A. Nicolò a Tordino (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 106 unità, di cui 1 part-time da 20 a 10 ore medie settimanali su un organico complessivo di n. 139 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sad Plastic a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21715 del 20 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 1900 unità, su un organico complessivo di n. 8587 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21716 del 20 novembre 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 6 aprile 1995 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sixtel, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 4 unità, su un organico complessivo di n. 316 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sixtel, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21717 del 20 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decision System International, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Buccinasco (Torino), Padova, Prato, Casoria (Napoli), Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 30 unità, su un organico complessivo di n. 418 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decision System International, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21718 del 20 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O-Group, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Bari, Bologna, Genova, Ivrea (Torino), Milano, Roma, Torino, Venezia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 51 unità, su un organico complessivo di n. 514 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O-Group, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21719 del 20 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1995 al 4 ottobre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a r.l. Soc. coop va C.E.L.I., con sede in S. Ninfa (Trapani) e unità di S. Ninfa (Trapani), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 40 unità, su un organico complessivo di n. 150 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a r.l. Soc. coop. C.E.L.I., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21720 del 20 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linclalor, con sede in Villanova Monferrato (Alessandria) e unità di Villanova Monferrato (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 168 unità, su un organico complessivo di n. 243 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linclalor, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 21721 del 20 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Il Nuovo Castoro, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 19 unità, su un organico complessivo di n. 29 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Il Nuovo Castoro, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 21722 del 20 novembre 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 28 marzo 1995 all'11 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.L.I. Eraclea lavanderia industriale, con sede in Eraclea (Venezia) e unità di San Pietro in Cariano (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 56 unità, su un organico complessivo di n. 69 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l E L I. Eraclea lavanderia industriale, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale n. 21723 del 20 novembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1995 al 6 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, limitatamente ai lavoratori già dipendenti dalla S p a Teknecomp industrie riunite - S.p a Div. Aros dal 1° ottobre 1996 Aros S r l, con sede in Cormano (Milano) e unità di Cormano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 90 unità, su un organico complessivo di n 457 unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N P.S. - è altresì autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Teknecomp industrie riunite - S p a Div. Aros dal 1° ottobre 1996 Aros S r l, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

96A8144

Autorizzazione alla proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Gruppo Dipenta Costruzioni, in Roma, impegnata nei lavori di costruzione del lotto n. 5 dell'autostrada Monte Bianco-Aosta, tronco autostradale Monte Bianco-Morgex, cantiere di Morgex.

Con decreto ministeriale n. 21713 del 20 novembre 1996, è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 12 settembre 1994, dipendenti della S p a Gruppo Dipenta Costruzioni, con sede in Roma, impegnata nei lavori di costruzione del lotto n. 5 dell'autostrada Monte Bianco-Aosta, tronco autostradale Monte Bianco-Morgex, cantiere di Morgex (Aosta).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 12 dicembre 1994 al 4 febbraio 1995.

96A8143

REGIONE VENETO

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale «Vera»

Con provvedimento n 1808 del 23 aprile 1996 la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta So Ge A M. S.p a., con sede e stabilimento di imbottigliamento in S Giorgio in Bosco (Padova), via Valsugana n. 5, codice fiscale 00361720287, all'aggiornamento delle analisi da riportare nelle etichette ed alla modifica della veste grafica delle stesse da applicare ai contenitori — già autorizzati dalla regione, in vetro e P.E.T. — dell'acqua minerale naturale, denominata «Vera», imbottigliata nello stabilimento di S. Giorgio in Bosco (Padova).

96A8211

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino), lettere e filosofia (sede di Vercelli), medicina e chirurgia (sede di Torino), scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria) dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline e i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino):

archeologia e storia dell'arte greca e romana - settore L03B;

filologia germanica - settore L20A.

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli):

storia della lingua italiana - settore L11A.

Facoltà di medicina e chirurgia (sede di Torino):

patologia clinica - settore F04B.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria):

meccanica razionale - settore A03X.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo I, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1997.

96A8212

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sotto-specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di lettere e filosofia:

settore. L18B «Lingue e letterature nord-americane» disciplina «lingue e letterature anglo-americane».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante la classe retributiva in godimento, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di prima fascia presso l'università di appartenenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

96A8242

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 18 luglio 1995).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto n. 89 del 26 giugno 1995 della società SmithKline Beecham Animal Health, Walton Oaks, Surrey, U.K., rappresentata in Italia dalla società SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), a pag. 58, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«CLAMOXYL LA» iniettabile:
flacone da 50 ml, numero di A.I.C. *101441020;*
flacone da 100 ml, numero di A.I.C. *101441018;*
flacone da 250 ml, numero di A.I.C. *101441032»,*

leggasi:

«CLAMOXYL LA» iniettabile:
flacone da 50 ml, numero di A.I.C. *100236013;*
flacone da 100 ml, numero di A.I.C. *100236037;*
flacone da 250 ml, numero di A.I.C. *100236025».*

96A8214

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 30 ottobre 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto A.I.C./UAC n. 52/1996 del 10 ottobre 1996 concernente la specialità medicinale NAROPINA, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 48, seconda colonna, al quarantacinquesimo rigo, dove è scritto:

«"Naropina 10 mg/ml" 5 fiale in polipropilene (Polyamp) da 20 ml;

A.I.C. n. 032248193 (in base 10) 0YS4D1 (in base 32); classe C.»,

leggasi:

«"Naropina 10 mg/ml" 5 fiale *sterili* in polipropilene (Polyamp) da 20 ml *in blister sterile*;

A.I.C. n. 032248193 (in base 10) 0YS4D1 (in base 32); classe C.».

96A8176

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400